SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 31 marzo 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 marzo 2010, n. **46**.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del trattato stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 29.260 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Dominicana, qui di seguito denominati "le Parti",

RITENENDO che lo scopo delle pene sia il reinserimento sociale delle persone condannate;

CONSIDERANDO che per il conseguimento di tale obiettivo sarebbe proficuo offrire ai cittadini privati della libertà, a seguito della commissione di un reato, la possibilità di scontare la condanna nel Paese di cui sono cittadini,

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Trattato:

a) "condanna" significa qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice a seguito della commissione di un reato;

b) "sentenza" significa una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna;

c) "Stato di condanna" significa lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che è stata o che può essere trasferita;

d) "Stato di esecuzione" significa lo Stato in cui è eseguita o sarà eseguita la condanna della persona trasferita o da trasferire, e

e) "persona condannata" significa qualsiasi persona alla quale è stata inflitta con una sentenza una condanna.

Articolo 2

1) Le Parti si impegnano a prestarsi reciproca cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità al presente Trattato.

2) Una persona condannata nel territorio di una delle due Parti può, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per scontare la condanna inflittale con la sentenza.

Articolo 3

Il presente Trattato si applica solo se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione;

b) la sentenza è definitiva;

c) alla data di ricevimento della richiesta, la persona condannata deve ancora scontare almeno un anno della condanna;

d) la persona condannata o - in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche e mentali - il suo rappresentante legale acconsente al trasferimento;

e) il reato per il quale la persona è stata condannata dallo Stato di condanna costituisce reato anche per lo Stato di esecuzione;

f) la persona non è stata condannata a morte, a meno che tale condanna non sia stata commutata, e

g) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Articolo 4

1) Ogni persona condannata, alla quale può essere applicato il presente Trattato, deve essere informata dallo Stato di condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.

2) Le Parti designeranno le Autorità competenti a dar esecuzione al presente Trattato.

Articolo 5

1) Ogni persona condannata può richiedere di essere trasferita in conformità al presente Trattato avanzando domanda scritta alle competenti Autorità dello Stato di condanna.

2) Lo Stato di condanna, se la sentenza è definitiva, trasmette allo Stato di esecuzione:

a) la richiesta della persona condannata da cui risulti la consapevolezza di tutte le conseguenze giuridiche del trasferimento;

b) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;

c) copia autentica della sentenza di condanna;

d) informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna;

e) copia delle disposizioni di legge su cui è fondata la sentenza;

f) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni di pena o su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna, e

g) quando ne sia il caso, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.

Articolo 6

Lo Stato di condanna garantirà che la persona che deve dare il consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo è regolata dalla legge dello Stato di condanna.

Articolo 7

Prima di decidere in ordine al trasferimento di un condannato in conformità alla finalità che si intende perseguire con il presente Trattato, favorendo e facilitando il reinserimento sociale del condannato, le Autorità di ciascuno Stato considerano, tra gli altri fattori, la gravità del reato, i precedenti penali del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.

Articolo 8

1) La presa in carico della persona condannata da parte dello Stato di esecuzione sospende l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.

2) L'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo.

3) Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera la pena interamente espiata.

Articolo 9

1) Le Autorità competenti dello Stato di esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale stabilita nella sentenza dello Stato di condanna.

2) Se la natura o la durata della pena o della misura privativa della libertà personale è incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può, per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, modificare la sanzione stabilita dallo Stato di condanna in modo da non superare il massimo della pena prevista per lo stesso reato dalla propria legge.

La natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale devono, comunque, corrispondere, per quanto possibile, a quelle inflitte con la condanna da eseguirsi.

Articolo 10

Il trasferimento, in base al presente Trattato, non può aver luogo se a carico della persona da trasferire, relativamente agli stessi fatti che hanno determinato la condanna nello Stato di condanna, esiste nello Stato di esecuzione un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva.

Articolo 11

Soltanto lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.

Articolo 12

Ciascuno Stato può accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato.

Lo Stato di esecuzione, avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza, deve darne immediata esecuzione in conformità alle proprie leggi.

Articolo 13

Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna sull'esecuzione della pena:

a) allorché per la propria legge l'esecuzione è cessata;

b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata, e

c) se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.

Articolo 14

I costi derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, tranne le spese verificatesi esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna.

Articolo 15

Il presente Trattato è applicabile all'esecuzione di condanne pronunciate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 16

1) Il presente Trattato entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
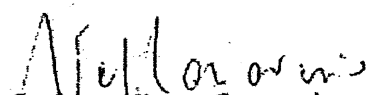
2) Il presente Trattato avrà durata illimitata. Potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese dopo la sua notifica all'altra Parte.

3) Il presente Trattato può essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica e le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste al paragrafo 1) per l'entrata in vigore del presente Trattato.
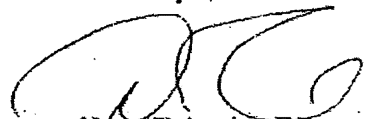
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Santo Domingo di Guzman il 14 Agosto 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Stefano Alberto Canavesio,
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario
nella Repubblica Domenicana

Per il Governo
della Repubblica Domenicana

Hugo Tolentino Dipp,
Ministro degli Esteri

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n.1829):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 16 ottobre 2009.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 3 novembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 e 16 dicembre 2009.

Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 2009.

Camera dei deputati (atto n. 3072):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente il 22 dicembre 2009 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione 20 gennaio e 4 febbraio 2010.

Esaminato in aula l'8 febbraio e approvato, il 9 febbraio 2010.

10G0060

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. **47**.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 3;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;

Ritenuto necessario predisporre delle disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n. 1523/2007 per quanto concerne, in particolare, l'attuazione dell'articolo 8 e del considerando (18) del Regolamento medesimo;

Ritenuto altresì opportuno armonizzare la normativa nazionale vigente rispetto a quella comunitaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalle riunione del 1° marzo 2010;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina integrativa delle disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 189, nella piena attuazione del regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e dell'11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, dentro e fuori della Comunità, di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2
della legge 20 luglio 2004, n. 189

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «(canis familiaris)» e: «(Felis catus)» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «(Canis lupus familiaris)» e: «(felis silvestris)»; dopo la parola: «commercializzare» è inserita la seguente: «, esportare».

2. All'articolo 2, comma 3, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo la parola: «condanna», sono inserite le seguenti: «, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FAZIO, *Ministro della salute*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

ZAIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il Regolamento (CE) n. 1523/2007 è pubblicato nella G.U.C.E. 27 dicembre 2007, n. L 343.

— L'art. 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2008, n. 56, S.O., così recita:

«Art. 3 (*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie*). — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1, è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».

— L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— La legge 20 luglio 2004, n. 189, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 luglio 2004, n. 178.

Note all'art. 1:

— Per la legge 20 luglio 2004, n. 189 e il Regolamento (CE) n. 1523/07 vedi note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, come modificata dal presente decreto, così recita:

«Art. 2 *(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)*. — 1. È vietato utilizzare cani (*canis lupus familiaris*) e gatti (*felis silvestris*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare *esportare* o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna, *o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale* consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.».

10G0069

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. **48**.

Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

Ritenuta la necessità di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni della medesima direttiva;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva n. 2008/118/CE, compresa nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima legge;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Ambito applicativo e definizioni)*. — 1. Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

2. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;

b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III, esclusa quella di cui agli articoli 62-*bis* e 62-*ter*, o gli organi, centrali o periferici, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato preposti alla gestione dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;

d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto;

e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;

f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;

g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;

h) procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo: una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1), lettera *a)*, di detto regolamento;

i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'entrata nel territorio della Comunità di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;

l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;

m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione 16 giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:

a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) si intende per Comunità o territorio della Comunità: il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera *a*):

1) per la Repubblica francese: i Dipartimenti d'oltremare;

2) per la Repubblica federale di Germania: l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;

3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland;

5) le isole Anglo-normanne;

c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;

2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;

3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;

4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni;

5) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa)*. — 1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione.

2. L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:

a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;

b) l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4;

c) la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;

d) l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo;

e) la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico.

3. L'accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

4. È obbligato al pagamento dell'accisa:

a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;

b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'articolo 8;

c) relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.»;

c) all'articolo 3:

1) nel comma 1, le parole: «dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «della Comunità»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste per le controversie doganali dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e le stesse sono risolte dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 39-*bis* e 39-*ter*.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalità di cui all'articolo 39-*decies*; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Abbuoni per perdite, distruzione e cali)*. — 1. In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

2. Per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamen-

te ammissibili determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.

4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche ai trasporti di prodotti in regime sospensivo provenienti dagli Stati membri della Comunità.

5. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.

6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2, 3 e 4.»;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Regime del deposito fiscale).* — 1. La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.

2. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'Amministrazione finanziaria. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 63. Per i tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

3. Il depositario è obbligato:

a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca;

b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilità di cui alla lettera *c)*, al momento della presa in consegna di cui all'articolo 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;

e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.

5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all'articolo 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.»;

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa).* — 1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio della Comunità, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, può avvenire:

a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità secondo le modalità di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1;

b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera *a)*.

2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera *a)*, nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera *b)*, all'atto della loro immissione in libera pratica.

4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni

comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità europea. È disposto lo svincolo della cauzione quando è data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunità, con le modalità rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e 12. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse.

5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata.

7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità. Tale circostanza è attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale di esportazione compila sulla base del visto dell'Ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo, copia del quale è conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilità.

9. Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo.

10. Il documento cartaceo di cui al comma 9 è presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento cartaceo di cui al comma 9.

11. In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorità competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa.

12. In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'Ufficio doganale di uscita.

13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14.

14. Con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.»;

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa).* — 1. In caso di irregolarità o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4, verificatasi nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo;

b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione si è verificata nel territorio dello Stato;

c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio dello Stato e non è possibile determinare il luogo in cui si è effettivamente verificata, si presume che l'irregolarità o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui è stata accertata;

d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, si presume che l'irregolarità o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, entro quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 6, comma 3, venga fornita la prova, ritenuta soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, della regolarità dell'operazione ovvero che l'irregolarità o l'infrazione si siano effettivamente verificate fuori dal territorio dello Stato;

e) se entro tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 6, comma 3, viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è effettivamente verificata, e la riscossione compete ad un altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui è comunicato al medesimo l'avvenuto accertamento del luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è effettivamente verificata, la prova che l'accisa è stata pagata nell'altro Stato membro.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera *d)*, prima di procedere alla riscossione dei diritti di accisa, l'Amministrazione finanziaria comunica il mancato arrivo a destinazione dei prodotti soggetti ad accisa ai soggetti che si sono resi garanti per il trasporto e che potrebbero non esserne a conoscenza. Ai medesimi soggetti è concesso un termine di un mese a decorrere dalla predetta comunicazione per fornire la prova di cui al medesimo comma 1, lettera *d)*.

3. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria informa le competenti autorità del Paese di provenienza.

4. Lo scambio e l'utilizzazione di informazioni necessarie per l'attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonché le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i competenti servizi della Comunità europea, avvengono in conformità delle disposizioni comunitarie e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari.»;

h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Destinatario registrato).* — 1. Il soggetto che intende operare come destinatario registrato è preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria competente; l'autorizzazione, valida fino a revoca, è rilasciata in considerazione dell'attività svolta dal soggetto. Al destinatario registrato è attribuito un codice di accisa.

2. Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1 è valida per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5.

3. Il destinatario registrato non può detenere né spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di:

a) fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;

b) provvedere, fatta eccezione per il destinatario registrato di cui al comma 2, ad iscrivere nella propria contabilità i prodotti di cui alla lettera *a)* non appena ricevuti;

c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera *a)* ed il pagamento dell'accisa.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

5. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, nonché le disposizioni di cui all'articolo 39-*duodecies* in materia di apposizione del contrassegno di legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma 1 per i tabacchi lavorati è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

6. I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilità indicata nel comma 3, lettera *b)*, nonché gli obblighi che il destinatario registrato è tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei tabacchi lavorati.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.»;

i) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Speditore registrato)*. — 1. Il soggetto che intende operare come speditore registrato è preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria attività, dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria, individuato in relazione alla sede legale del medesimo soggetto. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Allo speditore registrato è attribuito, prima dell'inizio della sua attività, un codice di accisa.

2. Lo speditore registrato non può detenere prodotti in regime sospensivo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, in materia di garanzia, il medesimo speditore ha l'obbligo di:

a) iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con l'indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;

b) fornire al trasportatore una copia stampata del documento di accompagnamento elettronico emesso dal sistema informatizzato o qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5;

c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni effettuate.»;

l) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro)*. — 1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato.

2. Ai fini del presente articolo si intende per detenzione per scopi commerciali:

a) la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato;

b) la detenzione da parte di un privato di prodotti sottoposti ad accisa, dal medesimo acquistati, non per uso proprio, in quantitativi superiori a quelli indicati dall'articolo 11, dallo stesso trasportati e non destinati ad essere forniti a titolo oneroso.

3. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera *a)*, l'accisa è dovuta dal soggetto ivi indicato, il quale in tutti i casi in cui non abbia la qualità di esercente di deposito fiscale, deve avere la qualifica di destinatario registrato e garantire il pagamento dell'accisa. Il medesimo soggetto, prima della spedizione delle merci o dell'acquisto delle medesime, qualora dallo stesso trasportate, presenta una apposita dichiarazione al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria.

4. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera *b)*, l'accisa è dovuta da un rappresentante del soggetto comunitario che effettua la fornitura. Tale rappresentante deve avere sede nello Stato, essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria e garantire il pagamento dell'accisa dovuta.

5. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, acquistati dai soggetti di cui al comma 2, deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità stabilite dai competenti organi comunitari.

6. Il pagamento dell'accisa, fatta eccezione per il caso in cui il soggetto di cui al comma 2, lettera *a)*, abbia la qualifica di depositario autorizzato, deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo delle merci; il soggetto che riceve le merci deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo delle merci stesse e l'avvenuto pagamento dell'accisa.

7. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, lettera *a)*, sono commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, devono risultare iscritti nella tariffa di vendita, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco, stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-*duodecies*.

8. Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, relativamente alla fattispecie di cui al comma 2, lettera *b)*, ed alle rispettive competenze, sono stabilite, sentito il Comandante generale della Guardia di finanza, con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane. Con il predetto decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono altresì stabiliti i quantitativi al di sopra dei quali i tabacchi lavorati detenuti da un soggetto di cui al comma 2, lettera *b)*, si presumono detenuti ai sensi del comma 2, lettera *a)*; i predetti quantitativi non possono comunque essere inferiori al doppio di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2.

9. Non sono considerati come detenuti per scopi commerciali i prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio nazionale ed un altro Stato membro e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio nazionale.»;

m) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-*bis (Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro).* — 1. I prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, che siano stati acquistati da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, e siano stati spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, il debitore dell'accisa è il rappresentante fiscale designato dal venditore, avente sede nel territorio dello Stato e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.

3. Prima della spedizione dei prodotti di cui al comma 1, il rappresentante fiscale di cui al comma 2 fornisce una garanzia per il pagamento dell'accisa sui medesimi prodotti presso l'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria. Il medesimo rappresentante fiscale è tenuto altresì a pagare l'accisa dovuta secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti al destinatario e tenere una contabilità delle forniture effettuate. Il rappresentante fiscale deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare il corretto pagamento dell'accisa.

4. Per gli acquisti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, il rappresentante fiscale, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 3, è tenuto a dare comunicazione delle spedizioni, prima dell'arrivo della merce, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il contenuto e le modalità di tali comunicazioni sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

5. Le procedure per l'autorizzazione di cui al comma 2 e le modalità per la prestazione della garanzia e per la tenuta della contabilità di cui al comma 3 sono stabilite, in relazione alle rispettive competenze, con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.

6. I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del comma 1 devono essere iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-*quater*, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-*duodecies*. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti, relativamente agli acquisiti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, i requisiti soggettivi richiesti ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonché le modalità per l'acquisto e le modalità per la consegna in conformità a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, al fine di garantire l'osservanza della specifica normativa nazionale di distribuzione.

7. Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, acquistati da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, spediti o trasportati, direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel medesimo Stato membro, l'accisa pagata nel territorio dello Stato è rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, su richiesta del venditore, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche tramite il proprio rappresentante fiscale, nello Stato membro di destinazione dei prodotti, alle procedure di cui al comma 3.

Art. 10-*ter* (*Irregolarità nella circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro).* — 1. In caso di irregolarità o di infrazione verificatasi nel corso della circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente agli articoli 10, commi 3 e 4, ovvero 10-*bis*, comma 3, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla irregolarità o all'infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarità o dell'infrazione;

b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione si è verificata nel territorio dello Stato;

c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio dello Stato e non è possibile determinare il luogo in cui essa si è effettivamente verificata, si presume che l'irregolarità o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui è stata accertata;

d) se entro tre anni dalla data di acquisto dei prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è effettivamente verificata, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui è comunicato al medesimo l'avvenuto accertamento del luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è effettivamente verificata, la prova che l'accisa è stata pagata nell'altro Stato membro.

2. Nei casi in cui l'accisa sia stata riscossa in Italia ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'Amministrazione finanziaria informa le competenti autorità dello Stato membro in cui i prodotti sono stati inizialmente immessi in consumo.

3. In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale, come definite all'articolo 4, comma 5, dei prodotti di cui al comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore; per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti di cui al comma 1,

avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Qualora il soggetto di cui al comma 1, lettera *a)*, dimostri di avere pagato l'accisa, o abbia diritto all'abbuono d'imposta ai sensi del comma 3, l'Amministrazione finanziaria procede allo svincolo della garanzia dal medesimo prestata.»;

n) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati).* — 1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:

a) bevande spiritose, 10 litri;

b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;

c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;

d) birra, 110 litri;

e) sigarette, 800 pezzi;

f) sigaretti, 400 pezzi;

g) sigari, 200 pezzi;

h) tabacco da fumo, 1 chilogrammo.

3. Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.

4. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Le medesime disposizioni si applicano ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.

5. Ai fini del comma 4 sono considerati 'serbatoi normali' di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati 'serbatoi normali' i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali. Ai fini del comma 4 è considerato 'contenitore per usi speciali' qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.»;

o) nell'articolo 12:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto dall'articolo 10, comma 5. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato il documento di cui all'articolo 10, comma 5, ed è presentata, da parte del mittente e prima della spedizione dei prodotti, apposita dichiarazione all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio in relazione al luogo di spedizione.»;

p) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Contrassegni fiscali).* — 1. I prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.

2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni fiscali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito.

3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalità previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.

4. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 6.

5. Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultino applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.

6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata.

7. Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni fiscali da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l'importazione. L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo è determinato in relazione all'ammontare dell'accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni fiscali, i prodotti non vengono presentati in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni fiscali non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni fiscali restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.

8. Per i prodotti contrassegnati per i quali l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei contrassegni fiscali ad essi applicati è rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione di cui al comma 5 è svincolata, subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio delle dogane, che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'articolo 39-*duodecies*.»;

q) nell'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di quindici giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di ricevimento del predetto avviso.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *e)*, e dall'articolo 10-*ter*, comma 1, lettera *d)*, il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.»;

3) nel comma 5 le parole: «a lire 20.000», sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10,32»;

r) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Prescrizione del diritto all'imposta)*. — 1. Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni e, limitatamente ai tabacchi, in dieci anni. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

2. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 1 decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

3. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.»;

s) nell'articolo 17:

1) nel comma 2, le parole: «fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario», sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, e con un certificato di esenzione conforme a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996.»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Le disposizioni relative all'articolo 6, commi 5 e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze armate di cui al comma 1, lettera *c)*, nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.»;

4) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: «4-*bis*. I tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento dell'accisa quando sono:

a) denaturati e usati a fini industriali od orticoli;

b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;

d) riutilizzati dal produttore.»;

t) nell'articolo 18:

1) nel comma 1, le parole: «relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente testo unico»; dopo le parole: «deposito fiscale,» sono inserite le seguenti: «e presso i destinatari registrati,»; dopo le parole: «del depositario autorizzato» sono inserite le seguenti: «o del destinatario registrato» e, nel secondo periodo le parole: «suddetti impianti» sono sostituite dalle seguenti: «depositi fiscali»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Per i depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale di cui al comma 1 è effettuata permanentemente da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria che si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.»;

3) nel comma 2, le parole: «delle imposte sulla produzione e sui consumi», sono sostituite dalle seguenti: «dei tributi di cui al presente testo unico»;

4) nel comma 4, dopo le parole: «del Ministro», sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;

5) nel comma 5, nel primo periodo, le parole: «Gli uffici tecnici di finanza possono» sono sostituite dalle seguenti:» L'Amministrazione finanziaria può» e, nel secondo periodo, le parole: «tecnici di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Amministrazione finanziaria»;

u) nell'articolo 19:

1) nel comma 1, le parole: «direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette è competente», sono sostituite dalle seguenti: «Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane e l'Ufficio Regionale dei monopoli di Stato sono competenti»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I processi verbali di accertamento dei reati sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti in originale all'autorità chiamata a giudicare ed in copia al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al fine della liquidazione dell'imposta e delle penalità.»;

3) nel comma 3, le parole: «all'ufficio tecnico di finanza od alla dogana competenti», sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane o dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti per territorio.»;

v) l'articolo 20 è abrogato;

z) nell'articolo 21:

1) nel comma 6, le parole: «dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «della Comunità»;

2) nel comma 10, le parole: «dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «della Comunità»;

aa) nell'articolo 23:

1) nel comma 3, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

2) nel comma 4, le parole: «comma 6», sono sostituite dalle seguenti: «comma 13»;

bb) nell'articolo 25:

1) nel comma 1, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

2) nel comma 3, la parola: «esentati», è sostituita dalla seguente: «esentate»;

3) nel comma 4, le parole: «ufficio tecnico di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

4) nel comma 9, le parole: «dallo speditore», sono sostituite dalle seguenti: «dal mittente» e le parole: «uffici tecnici di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «Uffici dell'Agenzia delle dogane»;

cc) nell'articolo 26, comma 7, lettera *d)*, le parole: «in territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio dello Stato»;

dd) nell'articolo 28, comma 4, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

ee) nell'articolo 29:

1) nel comma 1, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

2) nel comma 3, alla lettera *a)*, le parole: «di Stato» sono sostituite dalla seguente: «fiscale»;

3) nel comma 4, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;

ff) nell'articolo 30:

1) nel comma 2, alla lettera *a)*, le parole: «di Stato», sono sostituite dalla seguente: «fiscale»;

2) nel comma 3, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;

gg) nell'articolo 35:

1) nel comma 2, le parole: «ufficio tecnico di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

2) nel comma 5, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;

hh) nell'articolo 36, comma 4, le parole: «(CEE) n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 200 del 10 agosto 1993» sono sostituite dalle seguenti: «(CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009»;

ii) nell'articolo 37, nel comma 1, le parole «uffici tecnici di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Uffici dell'Agenzia delle dogane» e le parole «(CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 200 del 10 agosto 1993» sono sostituite dalle seguenti: «(CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009»;

ll) nell'articolo 38, comma 4, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio»;

mm) nell'articolo 39, comma 3, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio»;

nn) dopo il Capo III è inserito il seguente:

«CAPO III-bis

Tabacchi lavorati

Art. 39-*bis (Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente testo unico sono considerati tabacchi lavorati:

a) i sigari e sigaretti;

b) le sigarette;

c) il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

2) gli altri tabacchi da fumo;

d) il tabacco da fiuto;

e) il tabacco da masticare.

2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono così definiti:

a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una sottofascia, che possono essere fumati tali e quali. Essi comprendono:

1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;

2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale;

3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri;

b) sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera *a*);

c) sono considerati tabacchi da fumo:

1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere *a*) e *b*) e che possono essere fumati;

d) è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;

e) è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.

3. E' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *c)*, nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.

4. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera *a*) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3.

5. Sono considerati naturali i sigari e i sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra l'originaria struttura dei tessuti fogliari.

Art. 39-*ter (Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati).* — 1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-*bis*, comma 2, lettera *a*), a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:

a) di una fascia di tabacco naturale;

b) di una fascia e di una sottofascia di tabacco, entrambe di tabacco ricostituito;

c) di una fascia di tabacco ricostituito.

2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-*bis*, comma 2, rispettivamente lettere *b*) e *c*).

3. In deroga al comma 2, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-*bis*, comma 2, rispettivamente lettere *d*) ed*e*).

Art. 39-*quater (Tariffe di vendita).* — 1. L'inserimento di ciascun prodotto di cui agli articoli 39-*bis* e 39-*ter*, commi 1, 2 e 4, nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste dall'articolo 39-*quinquies* è stabilito con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

2. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.

3. La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di cui ai commi 1 e 2 è di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore.

5. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

— Art. 39-*quinquies (Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico).* — 1. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono fissati con riferimento al chilogrammo convenzionale, pari, rispettivamente, a:

a) 200 sigari;

b) 400 sigaretti;

c) 1000 sigarette.

2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.

Art. 39-*sexies (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).* — 1. Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-*bis* e 39-*ter* l'imposta sul valore aggiunto è dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato di cui all'articolo 8 ovvero dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 10-*bis*, comma 2, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta.

2. Ai fini del comma 1, non si considerano immissioni al consumo gli svincoli irregolari dal regime sospensivo.

Art. 39-*septies (Disposizioni in materia di aggio ai rivenditori).* — 1. L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n, 1293, è stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Art. 39-*octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati).* — 1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.

2. Per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

3. Sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinata ai sensi dell'articolo 39-*quinquies*, comma 2, l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico. Tale importo costituisce l'importo di base.

4. L'importo di base di cui al comma 3, costituisce l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-*quinquies*.

5. Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) un importo specifico fisso, pari al 5 per cento della somma dell'importo di base di cui al comma 3 e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

b) un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base di cui al comma 3, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera *a*), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

6. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso tra quelli previsti dall'articolo 39-*bis*, comma 2, lettera *b)*, è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i nove e i diciotto centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i diciotto e i ventisette centimetri, e così via.

7. L'importo di base di cui al comma 3 non può essere inferiore a 64 euro per 1000 sigarette.

Art. 39-*novies (Esenzioni).* — 1. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa sui tabacchi lavorati nelle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*.

Art. 39-*decies (Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa).* — 1. I tabacchi lavorati sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La liquidazione dell'accisa sui tabacchi lavorati si effettua applicando alla quantità di prodotto immesse al consumo l'ammontare dell'accisa risultante dalle tabelle di cui all'articolo 39-*quinquies* vigenti alla data dell'immissione in consumo, ovvero all'atto del ricevimento o arrivo dei prodotti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 10-*bis*, comma 3. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti alla data in cui essi si sono verificati ovvero, se tale data non può essere determinata, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dalla legge 18 febbraio 1963, n. 303, le cui disposizioni trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, anche nei confronti dei depositari autorizzati.

Art. 39-*undecies (Vigilanza).* — 1. L'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei tabacchi lavorati è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.

2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi le attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attività di cui al comma 1.

Art. 39-*duodecies (Contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati).* — 1. La circolazione dei tabacchi lavorati è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di Stato.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono determinate le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della provenienza dei tabacchi, le modalità di distribuzione, nonché il prezzo di fornitura ai produttori.

3. I contrassegni di cui al comma 1 sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalità previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

4. Per i tabacchi lavorati muniti dei contrassegni di cui al comma 1, per i quali l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei medesimi contrassegni è rimborsato al netto delle spese di emissione subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che i contrassegni stessi siano stati rimossi o distrutti.»;

oo) nell'articolo 40:

1) nel comma 1 le parole: «lire 15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «7746 euro»;

2) nel comma 5, le parole: «lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «516 euro»;

pp) nell'articolo 41:

1) nel comma 1, le parole: «lire 15 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «7746 euro»;

2) nel comma 3, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio»;

3) nel comma 4, le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;

qq) nell'articolo 43, nel comma 1, le parole: «lire 15 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «7746 euro»;

rr) nell'articolo 46, nel comma 3, le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;

ss) nell'articolo 47:

1) nel comma 1, le parole: «lire 5 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «2582 euro»;

2) dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: «5-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.»;

tt) nell'articolo 48:

1) nel comma 1, le parole: «lire 2 milioni a lire 10 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «1032 euro a 5164 euro»;

2) nel comma 2, le parole: «lire un milione a lire 6 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «516 euro a 3098 euro» e le parole: «lire 300 mila a lire 1 milione e 800 mila», sono sostituite dalle seguenti: «154 euro a 929 euro»;

3) nel comma 4, le parole:»lire 500 mila a lire 3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;

4) nel comma 5, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

uu) nell'articolo 49:

1) nel comma 1, dopo la parola: «esclusione» sono inserite le seguenti: «dei tabacchi lavorati,»;

2) nel comma 2, le parole: « lire un milione a lire 6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «516 euro a 3098 euro»;

3) nel comma 3, le parole: «dai relativi documenti di accompagnamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti,»;

4) nel comma 4, le parole: «compilazione del documento di accompagnamento» sono sostituite dalle seguenti: «predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione»;

5) nel comma 7, le parole: «ai documenti di accompagnamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla documentazione prescritta ai fini della circolazione»;

vv) nell'articolo 50, nel comma 1, le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;

zz) nell'articolo 59:

1) nel comma 1, le parole: «lire 500 mila» sono sostituite dalle seguenti: «258 euro»;

2) nel comma 4, le parole: «lire 24 mila»sono sostituite dalle seguenti: «12 euro»;

3) nel comma 5, le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni»sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;

aaa) nell'articolo 61:

1) nel comma 1:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: «titoli I e II» sono inserite le seguenti: «e dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi,»;

1.2) nella lettera *b)*, numero 1), la parola: «nazionale» è sostituita dalle seguenti: «dello Stato»;

1.3) nella lettera *d)*, le parole: «ufficio tecnico di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

1.4) nella lettera *e)*, le parole: «delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro», sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»;

1.5) nella lettera *f)*, la parola: «dalle», è sostituita dalle seguenti: «dall'Agenzia delle»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dell'articolo 4, dell'articolo 5, commi 3 e 4, dell'articolo 6, commi 5 e 13, dell'articolo 14, dell'articolo 15, dell'articolo 16, dell'articolo 17, dell'articolo 18 e dell'articolo 19.»;

3) nel comma 4 le parole: « lire 1 milione», sono sostituite dalle seguenti: «516 euro» e le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;

4) nel comma 6, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;

bbb) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62 *(Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti).* — 1 . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo:

a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99) quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione [1];

b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) [1];

c) con la medesima aliquota prevista per i prodotti di cui alla lettera *a)*, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.

3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.

4. Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione. Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.

5. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, lettera *c)*, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

NOTA [1] ALL'ARTICOLO 62 Per le aliquote vedasi allegato I.»;

ccc) dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti:

«Art. 62-*bis (Imposta di fabbricazione sui fiammiferi).* — 1. I fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, di ordinario consumo e pubblicitari omaggio o nominativi sono sottoposti ad imposta di fabbricazione calcolata applicando al prezzo di vendita al pubblico le aliquote percentuali indicate nell'allegato I.

2. Per i fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi di nuova iscrizione nella tariffa si prende a riferimento la misura dell'aliquota di imposta di fabbricazione per il prodotto funzionalmente similare.

3. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera *c)*;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

5. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso

i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

6. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

7. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

8. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

9. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *d)*, e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 62-*ter (Tariffe di vendita dei fiammiferi)*. — 1. La vendita al pubblico dei fiammiferi è ammessa per tipi e condizionamenti iscritti nella tariffa di vendita.

2. L'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.»;

ddd) nell'articolo 63:

«1) nel comma 1 le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

2) nel comma 2:

2.1) nella lettera *a)*, le parole: «lire 500 mila», sono sostituite dalle seguenti: «258,23 euro»;

2.2) nella lettera *b)*, le parole: «lire 200 mila», sono sostituite dalle seguenti: «103,29 euro»;

2.3) nella lettera *c)*, le parole: «lire 100 mila», sono sostituite dalle seguenti: «51,64 euro»;

2.4) nella lettera *d)*, le parole: «lire 100 mila», sono sostituite dalle seguenti: «51,64 euro»;

2.5) nella lettera *e)*, le parole: «lire 65 mila», sono sostituite dalle seguenti: «33,57 euro»;

3) nel comma 3:

3.1) nella lettera *a)*, le parole: «lire 45 mila», sono sostituite dalle seguenti: «23,24 euro»;

3.2) nella lettera *b)*, le parole: «lire 150.000», sono sostituite dalle seguenti: «77,47 euro»;

eee) all'articolo 65, nel comma 1, la parola: «economica», è soppressa e, dopo la parola: «Ministro», sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;

fff) all'articolo 67:

1) nel comma 1, dopo la parola: «Ministro», sono inserite le seguenti: «dell'economia e» e, le parole: «operatore professionale, di rappresentante fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «destinatario registrato, speditore registrato»;

2) il comma 2 è abrogato;

ggg) nell'allegato I, dopo la voce: «Alcole etilico», sono inserite le seguenti:

«TABACCHI LAVORATI

Sigari e sigaretti: 23,0%;

Sigarette: 58,5%;

Tabacco da fumo: 56,0%;

Tabacco da fiuto: 24,78%;

Tabacco da masticare: 24,78%.

Fiammiferi di ordinario consumo:

a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino a 0,258 euro la scatola;

b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la scatola;

c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la scatola;

d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la scatola;

e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola.

Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi:

Prodotto	euro per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10
Cerini	0,0103
Bossoli	0,0103
Familiari	0,0083
Cucina	0,0114
Maxi-box	0,0083
Svedesi	0,0170
Minerva	0,0165
Controvento	0,0341
Fiammiferone	0,0501
Caminetto	0,090
KM Carezza	0,0083
KM Casa	0,0083
KM Superlungo	0,0114
KM Jolly	0,0062
KM Europa	0,0165
KM Super Mini	0,0170
KM Carezza Mini	0,0170
KM Camino	0,0501

KM Camino Maxi	0,090
KM Jumbo	0,090
Cuoco	0,0083
Lampo	0,0170
Flip	0,0165
Fiammata	0,0501

. ».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Al fine di garantire la continuità delle iniziative economiche, i soggetti qualificati, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione in vigore alla data del 31 dicembre 2009, quali operatori professionali registrati, continuano ad operare in qualità di destinatari registrati ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 come modificato dal presente decreto legislativo, nel rispetto degli obblighi per i medesimi previsti.

2. Fino al 31 dicembre 2010, relativamente alle fattispecie da stabilire con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, possono continuare ad essere applicate le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente fino alla data del 31 dicembre 2009.

3. In tutte le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «operatore registrato», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «destinatario registrato».

Art. 3.

Disposizioni varie

1. Con determinazioni del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa in regime sospensivo.

2. Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza sono stabilite le modalità e gli adempimenti per l'attuazione dei commi 5 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche a modifica delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210.

3. Il contenuto dei documenti cartacei previsti dall'articolo 6, commi 5 e seguenti, del testo unico n. 504 del 1995 per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo è stabilito con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza.

4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite procedure semplificate per la circolazione, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, destinati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

5. I registri, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e relative norme di attuazione, fatta eccezione per quelli relativi ai tabacchi lavorati, possono essere formati, gestiti e conservati con strumenti informatici. Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da adottarsi, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi:

a) la legge 13 luglio 1965, n. 825;

b) la legge 10 dicembre 1975, n. 724;

c) la legge 7 marzo 1985, n. 76.

2. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34 e la tabella A sono abrogati. Al medesimo decreto sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'articolo 12 i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) nell'articolo 20 i commi 1 e 2 sono abrogati;

3) nell'articolo 27 i commi 1, 2, 3 e 7 sono abrogati;

4) nell'articolo 29 i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

5) nell'articolo 32 i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono abrogati;

6) nell'articolo 33 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 7-*bis* sono abrogati;

7) nell'articolo 35 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

3. Nella legge 25 maggio 1989, n. 190, l'articolo 11 è abrogato.

4. Nel decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, l'articolo 4 è abrogato.

5. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'articolo 1, i commi 486 e 487 sono abrogati.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.»

— La direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008 è pubblicata nella G.U.U.E 14 gennaio 2009, n. L 9.

— La legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee è pubblicata nella *G.U.* 14 luglio 2009, n.161, S.O.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è pubblicato nella *G.U.* 29 novembre 1995, n. 279, S.O.

— Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è pubblicato nella G.U.C.E 19 ottobre 1992, n. L 302

— La decisione 16 giugno 2003 n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa è pubblicata nella G.U.U.E. 1° luglio 2003, n. L 162.

— La legge 6 giugno 1939, n. 1320, esecutiva della Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 è pubblicata nella G. U. 16 settembre 1939, n.217.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del d. lgs. N. 504 del 1995, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Accertamento, liquidazione e pagamento).* — (Artt. 3 e 17, commi 5 e 6, D.L. n. 331/93 - Art. 6, D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1285 - Art. 2, D.L. 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 - Art. 79, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies, D.L. 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346).

1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale *della Comunità* europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

2. *Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste per le controversie doganali dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e le stesse sono risolte dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 39*-bis *e 39*-ter.

3. *La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalità di cui all'articolo 39-decies*; *per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione*.

4. I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (3). Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente decreto:

«Art.12 *(Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa)*. — (Art. 23 D.L. n. 271/1957 [*] - Art. 12 D.L. n. 331/1993)

1. *Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto dall'articolo 10, comma 5. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato il documento di cui all'articolo 10, comma 5, ed è presentata, da parte del mittente e prima della spedizione dei prodotti, apposita dichiarazione all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio in relazione al luogo di spedizione.*

2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano per i prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato».

— Si riporta il testo degli articoli 17, 18, 19, 21, 23, 25 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 61, 63, 65 e 67 del citato d. lgs. n. 504 del 1995, come modificati dal presente decreto:

«Art. 17*(Esenzioni)*. — (Artt. 15 e 20, comma 2, D.L. n. 331/1993).

1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;

d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.

3. *Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento amministrativo elettronico di cui all'art. 6, comma 5, e con un certificato di esenzione conforme a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996.*

3-bis. Le disposizioni relative all'art. 6, commi 5 e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.

4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In luogo della marcatura, può essere previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacità.

4-bis. I tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento dell'accisa quando sono:

a) denaturati e usati a fini industriali od orticoli;

b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;

d) riutilizzati dal produttore.».

«Art. 18 *(Poteri e controlli)*. — (Art. 5 T.U. spiriti e birra 1924 - Art. 28, comma 2, R.D.L. n. 334/1939 - Art. 8 D.L. n. 271/1957 - Art. 16 D.L. n. 688/1982 [*] - Art. 32 D.L. n. 331/1993 - Art. 29 D.P.R. 10 gennaio 1962, n. 83 - Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105).

1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi *di cui al presente testo unico;* negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, *e presso i destinatari registrati,* può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato *o del destinatario registrato,* l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i *depositi fiscali* possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.

1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale di cui al comma 1 è effettuata permanentemente da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria che si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.

2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.

3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:

a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;

b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 . Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;

c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;

d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.

4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze.

5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.

6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.»

«Art. 19 *(Accertamento delle violazioni)*. — (Artt. 28 e 29 R.D.L. n. 334/1939 Art. 27, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 105/1990)

1. L'accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari dell'amministrazione finanziaria. La *Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane e l'Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato sono competenti* per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate.

2. *I processi verbali di accertamento dei reati sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti in originale all'autorità chiamata a giudicare ed in copia al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al fine della liquidazione dell'imposta e delle penalità.*

3. I verbali di constatazione attinenti alle accise, non relativi ad accertamento di reati, compilati dalla Guardia di finanza nei depositi fiscali sono trasmessi, in copia, *all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane o dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti per territorio.».*

«Art. 21. *(Prodotti sottoposti ad accisa)*. — (Artt. 1 e 17 D.L. n. 331/1993 - Art. 11 D.L. n. 688/1982)

1. Si intendono per prodotti energetici:

a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;

c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;

d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

e) i prodotti di cui al codice NC 3403;

f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;

g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;

h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:

a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59);

b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);

c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);

d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);

e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);

f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);

g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);

h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).

3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.

4. È sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.

5. È sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.

6. I prodotti di cui al comma 2, lettera *h)*, sono sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di società, aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Le medesime società sono obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalità previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane può autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi *della Comunità* europea a sostituire la società registrata nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera *h)*, da impiegate per uso proprio.

7. Le società di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno di attività l'importo della cauzione è determinato, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

8. L'imposta di cui al comma 6 è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera *h)*, forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo è effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attività del soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.

9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A.

10. Nella movimentazione con gli Stati membri *della Comunità* europea, le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:

a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;

c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;

d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;

e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;

f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;

g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2.

12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.

13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.»

«Art. 23 *(Depositi fiscali di prodotti energetici)*. — (Artt. 5 e 27 R.D.L. n. 334/1939 - Art. 4, comma 5, D.L. n. 331/1993).

1. Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 1, sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702 e NC 2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5, nonchè per gli impianti petrolchimici. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di prodotti energetici di capacità superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore, quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto.

2. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei prodotti energetici, l'amministrazione finanziaria può prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo anche con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.

3. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente *Ufficio dell'Agenzia delle dogane*.

4. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni dell'art. 6, *comma 13*.

5. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione dei prodotti energetici viene revocata o negata a chiunque sia stato condannato per violazioni all'accisa sui prodotti energetici per le quali è stabilita la pena della reclusione.»

«Art. 25 *(Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa)*. (Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271 del 1957 - Art. 16, comma 9, D.L. n. 745 del 1970 [*] - Art. 14 D.L. n. 688 del 1982 - Art. 12, comma 2, D.L. n. 331 del 1993 - Art. 1 legge 15 dicembre 1971, n. 1161).

1. Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'*Ufficio dell'Agenzia delle dogane,* competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.

2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1:

a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi;

b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;

c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi.

3. Sono *esentate* dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di prodotti energetici detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.

4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'*Ufficio dell'Agenzia delle dogane,* competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico.

5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera *a)*, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di prodotti energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4.

7. La licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni.

8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato *dal mittente* e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di

ricezione, anche a mezzo fax, agli *Uffici dell'Agenzia delle dogane* nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione.»

«Art. 26 *(Disposizioni particolari per il gas naturale)*. — (Art. 1 D.L. n. 46/1976 - Art. 10 D.L. n. 15/1977 [*] Artt. 3 e 17 D.L. n. 331/1993)

1. 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonchè all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.

2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonchè alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonchè gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purchè di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonchè i consumi relativi ad operazioni connesse con l'attività industriale.

5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce.

7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;

b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;

c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;

d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale *nel territorio dello Stato*.

8. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.

9. Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.

10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale cauzione è determinata dal medesimo Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente.

11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione.

13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio

è effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

14. Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La dichiarazione è presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato.

15. In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.»

«Art. 28 *(Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche)*. — (Artt. 4, 5, 13 e 15 T.U. spiriti 1924 - Artt. 1 e 8 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 1, 2 e 3 R.D.L. n. 226/1937 [*] - Art. 20 D.L.C.P.S. 21 ottobre 1946, n. 236 - Artt. 13 e 19 D.L.C.P.S. 14 ottobre 1947, n. 1100 - Art. 37 D.L. n. 1200/1948 [**] - Art. 6 D.L. n. 142/1950 [***] - Art. 5-bis D.L. n. 151/1991 [****] - Artt. 2 e 4 D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 464 - Artt. 4 e 16 D.L. n. 331/1993).

1. Il regime del deposito fiscale è consentito per i seguenti impianti:

a) nel settore dell'alcole etilico:

1) stabilimenti di produzione;

2) opifici di rettificazione e di trasformazione di prodotti soggetti ad accisa;

3) opifici di condizionamento dei prodotti alcolici soggetti ad accisa;

4) depositi doganali di proprietà privata autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa;

5) magazzini degli stabilimenti e degli opifici di cui ai numeri 1) e 2), ubicati fuori dai predetti impianti;

6) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa;

7) magazzini di invecchiamento;

b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi:

1) stabilimenti di produzione;

2) impianti di condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;

3) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa;

c) nel settore della birra:

1) fabbriche ed opifici di condizionamento;

2) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento ubicati fuori dai predetti impianti;

3) magazzini di commercianti all'ingrosso di birra condizionata, soggetta ad accisa;

d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'art. 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (48):

1) cantine e stabilimenti di produzione;

2) impianti di condizionamento e di deposito che effettuano movimentazioni intracomunitarie.

2. La cauzione prevista dall'art. 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:

a) 2 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1), 2) della lettera *a)* e 1) della lettera *b)* del comma 1;

b) 5 per cento per i magazzini di invecchiamento di cui al numero 7) della lettera *a)* del comma 1;

c) 10 per cento per tutti gli altri impianti e magazzini.

3. La cauzione di cui al comma 2 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.

4. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente *Ufficio dell'Agenzia delle dogane.*

5. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli impianti previsti nel comma 1 è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.»

«Art. 29 *(Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa)*. — (Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 [*] - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 [**] - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415).

1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'*Ufficio dell'Agenzia delle dogane,* competente per territorio.

2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.

3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:

a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno *fiscale,* ai sensi dell'art. 13, comma 2;

b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri;

c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;

d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;

e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;

f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.

4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro *dell'economia e* delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro (51). La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.»

«Art. 30 *(Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa)*. — (Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 - Art. 9 legge 28 marzo 1968, n. 415 - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67).

1. L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

a) ai sensi dell'art. 13, comma 2, l'alcole e le bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti del contrassegno *fiscale;*

b) l'alcole non denaturato in quantità non superiore a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi;

c) gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori, le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in quantità non superiore a 5 litri;

d) l'alcole denaturato con il denaturante generale in quantità non superiore a 50 litri;

e) le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato, condizionate, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, in quantità non superiore a 50 litri; le stesse profumerie e gli aromi alcolici, condizionati e scortati dal documento di accompagnamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , integrato con le indicazioni richieste dal documento previsto dall'art. 12;

f) la birra, il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non destinate, queste ultime, a distillerie;

g) i vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'11 per cento in volume;

h) i prodotti alcolici acquistati da privati in un altro Paese comunitario e dagli stessi trasportati nei limiti stabiliti dall'art. 11, comma 2;

i) i vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.

3. Con decreto del Ministro *dell'economia e* delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei prodotti.»

«Art. 35 *(Accertamento dell'accisa sulla birra)*. — (Artt. 1, 2, 3, 4 D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 464).

1. Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata; la ricchezza saccarometrica così ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.

2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime, della birra immediatamente a monte del condizionamento ed, eventualmente, dei semilavorati, nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario ed accertato dall'*Ufficio dell'Agenzia delle dogane.*

3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in tal caso sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, fabbriche di birra.

4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a due ettolitri è in facoltà dell'amministrazione finanziaria stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate.

5. Non si considerano avverati i presupposti per l'esigibilità dell'accisa sulle perdite derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente, come immissioni in consumo. La predetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro *dell'economia e* delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in relazione agli sviluppi delle tecniche di condizionamento.

6. Sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) due decimi di grado, rispetto al valore dichiarato, per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di riscontri effettuati su lotti condizionati in singole specie di imballaggi e contenitori;

b) quelle previste dalla normativa metrica vigente, per il volume degli imballaggi preconfezionati;

c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.

7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano una gradazione media superiore a quella dichiarata di due decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico dell'imposta, si applicano le penalità previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze previste per il grado o per il volume, si procede alla presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli ettolitrigrado eccedenti il 5 per cento di quelli dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; se la suddetta percentuale è superiore al 9 per cento, oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera eccedenza, si applicano anche le penalità previste per la sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43.»

«Art. 36 *(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento)*. — (Art. 22 D.L. n. 331/1993).

1. Il vino, tranquillo o spumante, è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.

2. Si intendono per:

a) «vino tranquillo» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti nella lettera *b)*, aventi:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purché ottenuti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

b) «vino spumante» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:

1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

3. È esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

4. Negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti destinati ad essere lavorati in altri opifici sono determinati tenendo conto anche delle registrazioni obbligatorie previste dal regolamento *(CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009.»*

«Art. 37 *(Disposizioni particolari per il vino)*. — (Art. 16, comma 4, D.L. n. 331/1993).

1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli *Uffici dell'Agenzia delle dogane,* competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento *(CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009,* pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee n. L 200 del 10 agosto 1993, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola.»

«Art. 38 *(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento).* — (Art. 23 D.L. n. 331/1993)

1. Sono sottoposte ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

2. Si intendono per:

a) «altre bevande fermentate tranquille» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nell'art. 36 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella successiva lettera *b)*, ed esclusi i prodotti previsti all'art. 34, che abbiano:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

b) «altre bevande fermentate gassate» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'art. 36, che soddisfino le seguenti condizioni:

1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;

3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

3. Sono esenti da accisa le bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

4. I prodotti finiti e quelli destinati ad essere lavorati in altri opifici sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall'*Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio.»*

«Art. 39 *(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento)*. — (Art. 24 D.L. n. 331/1993).

1. I prodotti alcolici intermedi sono sottoposti ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.

2. Si intendono per «prodotti intermedi» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume ma non al 22 per cento in volume. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38, è considerata «prodotto intermedio» qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'art. 38, comma 2, lettera *a)*, con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non

deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera *b)*, dello stesso art. 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

3. I prodotti finiti sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall'*Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio,* anche sulla base di esperimenti di lavorazione.»

«Art. 40 *(Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici)*. — (Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 - Art. 20 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 6 D.L. n. 46/1976 - Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334/1939).

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a *7746 euro,* chiunque:

a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;

b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;

e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera *e)*, oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.

4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

5. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a *516 euro*.

6. Per le violazioni di cui alla lettera *c)* del comma 1 se la quantità dei prodotti energetici è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.»

«Art. 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche). — (Artt. 37, 38 e 42 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924).

1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a *7746 euro.* La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'*Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio* e da esso verificati.

4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da *258 euro a 1549 euro*.

5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.».

«Art. 43 *(Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche)*. — (Art. 41 T.U. spiriti 1924 - Art. 7 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 27 R.D.L. n. 1200/1948 - Art. 15 legge 28 marzo 1968, n. 417 - Art. 21 T.U. birra 1924).

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a *7746 euro,* chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.

3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera *b)* del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

4. L'alcole ed i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di contrabbando e si applica la pena della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.»

«Art. 46 *(Alterazione di congegni, impronte e contrassegni)*. — (Art. 40 T.U. spiriti 1924).

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da *258 euro a 1549 euro*.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.».

«Art. 47 *(Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)*. — (Art. 16, commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 - Artt. 304, 305 e 308 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a *2582 euro.* Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto o distrutto.

5. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni.»

«Art. 47 *(Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)*. — (Art. 16, commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 - Artt. 304, 305 e 308 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a *2582 euro.* Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto o distrutto.

5. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni.

5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.».

«Art. 48 *(Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa)*. — (Art. 45 T.U. spiriti 1924 - Art. 23-bis R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 10 e 13 D.L. n. 271/1957 - Art. 6 legge 15 dicembre 1971, n. 1161 - Art. 5, comma 6-*bis*, D.L. n. 16/1993 [*] - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561).

1. Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da *1032 euro a 5164 euro*. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29.

2. Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da *516 euro a 3098 euro.* Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da *154 euro a 929 euro*.

3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica:

a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;

b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.

4. L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da *258 euro a 1549 euro*.

5. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'*Ufficio dell'Agenzia delle dogane,* nei casi in cui è prescritta.»

«Art. 49 *(Irregolarità nella circolazione)*. (Artt. 45 e 61 T.U. spiriti 1924 - Artt. 15 e 17 D.L. n. 271/1957 - Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561).

1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione *dei tabacchi lavorati,* del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da *516 euro a 3098 euro,* salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti *dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti,* in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.

4. Nei casi di irregolare *predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione,* diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.

5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.

6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.

7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative *alla documentazione prescritta ai fini della circolazione* del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.»

«Art. 50 *(Inosservanza di prescrizioni e regolamenti)*. — (Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 - Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993).

1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da *258 euro a 1549 euro*.

2. La tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.

3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.

4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, è considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo estratto, ancorché destinato ad usi esenti od agevolati.»

«Art. 59 *(Sanzioni)*. — (Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562).

1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a *258 euro,* i soggetti obbligati di cui all'articolo 53 che:

a) attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio;

b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonchè i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità;

c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4;

d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all'articolo 53, comma 4;

e) negano o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 58.

2. È punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta.

3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta.

4. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa, con un minimo di *12 euro* per ogni bolletta infedele.

5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da *258 euro a 1549 euro.*».

«Art. 61 *(Disposizioni generali)*. — (Artt. 29 e 32 D.L. n. 331/1993).

1. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II *e dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi,* si applicano con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio *dello Stato;*

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

3) l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi;

c) l'immissione in consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione;

3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione;

4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'*Ufficio dell'Agenzia delle dogane,* competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministero *dell'economia e delle finanze;*

f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l'imposta viene accertata e riscossa *dall'Agenzia delle* dogane con le modalità previste per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere dilazionato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari;

g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano le indennità di mora e gli interessi previsti nell'art. 3, comma 4.

2. *Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dell'articolo 4, dell'articolo 5, commi 3 e 4, dell'articolo 6, commi 5 e 13, dell'articolo 14, dell'articolo 15, dell'articolo 16, dell'articolo 17, dell'articolo 18 e dell'articolo 19.*

3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera *d)* e del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente dall'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto comma 1, lettera *d)*.

4. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44. Se la quantità sottratta al pagamento dell'imposta è inferiore a 100 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a *516 euro.* Si applicano le penalità previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *e)*, e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da *258 euro a 1549 euro.*

5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all'immissione in consumo è assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa.

6. Con decreto del Ministro *dell'economia e* delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i quantitativi di prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro trasportati, che possono essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta.»

«Art. 63 *(Licenze di esercizio e diritti annuali)*. — (Art. 4 T.U. spiriti, art. 2 T.U. birra, art. 6 T.U. energia elettrica, approvati con D.M. 8 luglio 1924 - Art. 2 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 4 R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 4, 5 e 7, allegato H, del D.L.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7 D.L. n. 707/1949 [*] - Art. 10 D.L. n. 50/1950 [**] - Art. 3 D.L. n. 271/1957 - D.P.C.M. 21 dicembre 1990).

1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'*Ufficio dell'Agenzia delle dogane,* competente per territorio, prima dell'inizio dell'attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto.

2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): *258,23 euro;*

b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): *103,29 euro;*

c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, già assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: *51,64 euro;*

d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: *51,64 euro;*

e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: *33,57 euro.* Il diritto annuale di cui alla lettera *a)* è dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera *c)* è dovuto per l'esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di cui all'articolo 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera *c)* viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 (92).

3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: *23,24 euro;*

b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: *77,47 euro*.

4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso (94).

5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.»

«Art. 65 *(Adeguamenti alla normativa comunitaria)*. — (Art. 34 D.L. n. 331/1993)

1. Le disposizioni delle direttive della Comunità europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, anche con riferimento ad adeguamenti di aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono recepite, in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro *dell'economia e* delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.»

«Art. 67 *(Norme di esecuzione e disposizioni transitorie)*. — (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera *b)*, 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7, 20, comma 1, 26, comma 2, 29, comma 7 e art. 33 D.L. n. 331/1994 - Art. 64 T.U. spiriti, art. 31 T.U. birra - Art. 27 T.U. energia elettrica - Art. 33 R.D.L. n. 334/39 - Art. 25-bis D.L. n. 271/1957 - Art. 6 D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 464).

1. Con decreto del Ministro *dell'economia e* delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento

delle qualità di *destinatario registrato, speditore registrato* o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.

2. (abrogato).

3. Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attività entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.

4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria.

5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art. 4 del D.L. 6 ottobre 1948, n. 1200 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1° luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, si applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 61.

6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sarà regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l'art. 50.

7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico è effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione in vigore alla data del 31 dicembre 2009:

«1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. All'operatore registrato è attribuito un codice d'accisa.»

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nella formulazione vigente fino alla data del 31 dicembre 2009:

«Art. 6 *(Circolazione di prodotti soggetti ad accisa).* — 1. La circolazione nello Stato e nel territorio della Unione europea dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8.

2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati. In luogo del depositario autorizzato mittente la garanzia può essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce. La garanzia deve essere prestata in conformità delle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti intracomunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di tubazioni.

3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria.

4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'art. 84, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale comunitario, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Stato membro, per essere esportati attraverso uno o più Stati membri, circolano in regime sospensivo con la scorta del documento di cui al comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della dogana di uscita dalla Comunità che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario.

5. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da Stati membri verso un altro Stato membro o un Paese EFTA, attraverso uno o più Paesi terzi non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi, dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento. Negli altri casi, i documenti saranno integrati con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.

6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14.»

— Si riporta il testo dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nella formulazione vigente fino alla data del 31 dicembre 2009:

«1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.»

Note all'art. 3:

— Il decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210 è pubblicato nella *G.U.* 26 aprile 1996, n. 97, S.O.

Note all'art. 4:

— La legge 13 luglio 1965, n. 825 è pubblicata nella *G.U.* 22 luglio 1965, n. 182.

— La legge 10 dicembre 1975, n. 724 è pubblicata nella *G.U.* 7 gennaio 1976, n. 4.

— La legge 7 marzo 1985, n. 76 è pubblicata nella *G.U.* 16 marzo 1985, n. 65.

10G0072

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Neunhaeuserer Philipp, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Neunhaeuserer Philipp, nato a Brunico il 21 gennaio 1977, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom- Ingenieur Univ.» presso la «Technische Universitat Munchen» in data 15 dicembre 2003;

Visto il conforme parere della Conferenza di servizi del 4 dicembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Considerato che l'istante ha richiesto il riconoscimento per la sezione A, sia per il settore dell'informazione che per il settore industriale. La conferenza ha ritenuto di respingere la richiesta per il settore dell'informazione in quanto il sig. Neunhaeuserer ha una preparazione media in elettronica, ha qualche nozione di gestione ma è carente sia nell'informatica sia soprattutto nelle telecomunicazioni e in tutti gli ambiti altamente specialistici afferenti il settore, ove peraltro risulta che ha sostenuto soltanto l'esame di bioingegneria elettronica. Le lacune in tale settore sono tali che non possono essere colmate nemmeno con adeguate misure compensative;

Considerato inoltre che, essendo la formazione documentata dal sig. Neunhaeuserer molto specialistica e che vi è assenza di preparazione per tutte le aree degli impianti, tolte alcune nozioni di elettrotecnica, e che non è stata mai affrontata la questione riguardante il settore dell'energia, mentre è ottima la conoscenza della meccanica, peraltro indispensabile nell'industria automobilistica, la conferenza ha ritenuto di accogliere la domanda di riconoscimento per la sez. A, settore industriale con applicazione di una misura compensativa su alcune materie scritte e orali;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Neunhaeuserer Philipp, nato a Brunico il 21 gennaio 1977, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di «Ingineur» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

La richiesta per il settore dell'informazione, per i motivi su esposti è rigettata.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) Macchine e sistemi energetici, 2) impianti termoidraulici e (solo orale), 3) impianti chimici, 4) impianti industriali, 5) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 24 mesi (ventiquattro); le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A03727

DECRETO 11 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Golovca Lilian, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Golovca Lilian, nato a Orhai (Repubblica Moldova) l'11 dicembre 1971, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Radioinginer», conseguito nella Repubblica Moldova, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia dell'attività di «Ingegnere»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilità del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «radioinginer-constructor tehnolog specializarea costruirea si tecnologia mijloacelor radioelectronice», conseguito presso l'«Universitatea Tehnica a Moldovei» nella sessione giugno 1993 e che detto titolo conferisce nella Repubblica moldava il diritto ad esercitare la professione di ingegnere, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a di Chisinau con dichiarazione pervenuta il 18 novembre 2009;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 4 dicembre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. B settore dell'informazione, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visto l'art. 22, n.1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49, comma del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Golovca Lilian, nato a Orhai (Repubblica moldova) l'11 dicembre 1971, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. B settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente nelle seguenti materie: 1) sistemi di elaborazione delle informazioni, 2) impianti per telecomunicazioni, 3) deontologia e ordinamento professionale.

Roma, 11 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. B settore.

10A03728

DECRETO 11 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Somri Sanabel, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la richiesta presentata in data 11 gennaio 2010 dalla sig.ra Somri Sanabel, nata a Haifa (Israele) il 29 novembre 1973, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 2006/2007, il riesame del titolo professionale israeliano di «assistente sociale», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Assistente sociale»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Social Work-professional retraining program-Degree of Bachelor of Arts», conseguito presso il «Bar-Ilan University» nel giugno 2002;

Considerato inoltre che è iscritto all'«Albo degli assistenti sociali» in Israele al numero 17156 dal 2002;

Considerato che l'istante con il decreto del 1° luglio 2009, ha già ottenuto il riconoscimento del suo titolo professionale con quello italiano di assistente sociale sez. B con l'applicazione di misure compensative consistenti nel superamento di alcune materie;

Preso atto che con la domanda di riesame la sig.ra Somri chiedeva la possibilità di riconsiderare le misure compensative precedentemente concordate nella conferenza di servizi del 24 aprile 2009;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010 in cui si è convenuto di modificare la misura compensativa precedentemente concordata, sostituendola con un tirocinio di sei mesi e non di otto mesi come proposto con parere scritto dall'Ordine nazionale degli assistenti sociali;

Visto il parere scritto del rappresentante di categoria;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Somri Sanabel, nata a Haifa (Israele) il 29 novembre 1973, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di 6 (sei) mesi.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A03729

DECRETO 11 marzo 2010.

Modificazioni al decreto 17 dicembre 2009, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Bautista Martinez Diana Yuditxa, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 17 dicembre 2009, con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado» conseguito a Cuba dalla sig.ra Bautista Martinez Diana Yuditxa, cittadina cubana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto che il titolo di «Abogado» è stato conseguito in Albania invece che a Cuba;

Vista l'istanza di correzione pervenuta in data pervenuta il 27 gennaio 2010;

Decreta:

Il decreto datato 17 dicembre 2009, con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado», conseguito a Cuba da Bautista Martinez Diana Yuditxa, nata a Ciego de Avila (Cuba), cittadina cubana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: la parola «Albania» è sostituita dalla parola «Cuba».

Roma, 11 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A03730

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 marzo 2010.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° marzo 2005/2012, 1° marzo 2007/2014, 1° settembre 2008/2015 e 1° marzo 2010/2017, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2010.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 56325/394 del 25 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2005, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.893.582.000,00;

n. 40456/400 del 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2007, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 14.370.846.000,00;

n. 84245/405 del 25 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 2008 recante un' emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2008 attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.055.855.000,00;

n. 15239/412 del 22 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2010, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2010 attualmente in circolazione per l'importo di euro 3.691.666.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per l'accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2010;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° marzo 2010, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° settembre 2010, è accertato nella misura dello:

0,45% per i CCT 1°.3.2005/2012 (codice titolo IT0003858856), cedola n. 11;

0,47% per i CCT 1°.3.2007/2014 (codice titolo IT0004224041), cedola n. 7;

0,47% per i CCT 1° 9.2008/2015 (codice titolo IT0004404965), cedola n. 4;

0,47% per i CCT 1° 3.2010/2017 (codice titolo IT0004584204), cedola n. 1.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore: CANNATA

10A03961

DECRETO 18 marzo 2010.

Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2009, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Viste le istanze con le quali le Società Yesmoke Tobacco Spa, International Tobacco PLC, International Tobacco Agency Srl e Maga Team Srl hanno chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle Società suindicate, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, all'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, alla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella *C)* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Decreta:

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

SIGARETTE (TABELLA A)						
MARCA	**Confezione**	**Mg/ nicotina**	**Mg/ catrame**	**Mg/ monossido di carbonio**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ confezione**
EUPHORIA RED	astuccio da 20 pezzi	0,80	10,00	10,00	185,00	3,70
EUPHORIA WHITE	astuccio da 20 pezzi	0,60	7,00	9,00	185,00	3,70
YESMOKE 1.0	astuccio da 20 pezzi	1,00	10,00	10,00	185,00	3,70

SIGARI (TABELLA B)			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
SIGARI NATURALI			
DE MEDICI RUM	da 5 pezzi	152,00	3,80
DE MEDICI SAMBUCA	da 5 pezzi	152,00	3,80
QUORUM SHORT PETITE	da 1 pezzo	340,00	1,70
QUORUM SHORT ROBUSTO	da 1 pezzo	400,00	2,00

TRINCIATI (TABELLA C)			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
TRINCIATI PER PIPA			
MAC BAREN 7 SEAS GOLD BLEND	da 40 grammi	125,00	5,00
MAC BAREN 7 SEAS REGULAR BLEND	da 40 grammi	125,00	5,00
MAC BAREN 7 SEAS ROYAL BLEND	da 40 grammi	125,00	5,00
MAC BAREN HH VINTAGE SYRIAN	da 50 grammi	170,00	8,50

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 316

10A04002

DECRETO 23 marzo 2010.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A, allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2009, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Viste le istanze con le quali la Manifattura Italiana Tabacco S.p.a., la Maga Team S.r.l., la Imperial Tobacco Italia S.r.l., la R. J. Reynolds Italia S.p.a., la J. Cortes Cigars N.V. e la Gryson N.V., hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella A, allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, alla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sotto indicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE (TABELLA A)				
	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
821	astuccio in colorazione bianca da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
821	astuccio in colorazione blu da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
FUTURA ORO	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
GIUBEK FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
GIUBEK SENZA FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
NATURAL AMERICAN SPIRIT BLUE	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
NATURAL AMERICAN SPIRIT ORANGE	cartoccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
NATURAL AMERICAN SPIRIT YELLOW	astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
TRE STELLE	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80

SIGARETTI (TABELLA B)				
SIGARETTI ALTRI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
CHIWAWA MINI	da 20 pezzi	60,00	64,00	3,20
CHIWAWA VANILLA MINI	da 20 pezzi	60,00	64,00	3,20

TRINCIATI (TABELLA C)				
TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ARIZONA BLOND	da 30 grammi	100,00	105,00	3,15
ARIZONA FULL FLAVOUR	da 30 grammi	100,00	105,00	3,15
ARIZONA VIRGINIA	da 30 grammi	95,00	100,00	3,00
DOMINGO CELESTE	da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
DOMINGO CELESTE 200 GR.	da 200 grammi	92,50	97,50	19,50
DOMINGO NATURAL 100 G	da 100 grammi	100,00	105,00	10,50
DOMINGO NATURAL 30 G	da 30 grammi	110,00	115,00	3,45
DOMINGO ORIGINALE	da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
DOMINGO ORIGINALE 200 GR.	da 200 grammi	92,50	97,50	19,50
DOMINGO VIRGINIA BLEND	da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
DRUM BRIGHT BLUE	da 40 grammi	117,50	122,50	4,90
DRUM ORIGINAL	da 40 grammi	117,50	122,50	4,90
DRUM WHITE	da 40 grammi	117,50	122,50	4,90
DRUM YELLOW	da 40 grammi	117,50	122,50	4,90
FLEUR DU PAYS NR 1 200 G	da 200 grammi	95,00	100,00	20,00
FLEUR DU PAYS NR 1 40 G	da 40 grammi	100,00	105,00	4,20
FORTUNA AZUL	da 20 grammi	105,00	110,00	2,20
FORTUNA AZUL	da 40 grammi	105,00	110,00	4,40
FORTUNA ROJO	da 20 grammi	105,00	110,00	2,20
FORTUNA ROJO	da 40 grammi	105,00	110,00	4,40
GOLDEN VIRGINIA	da 40 grammi	122,50	125,00	5,00
GOLDEN VIRGINIA 12,5G	da 12,5 grammi	160,00	168,00	2,10
GOLDEN VIRGINIA GREEN	da 25 grammi	124,00	128,00	3,20
GOLDEN VIRGINIA YELLOW	da 25 grammi	124,00	128,00	3,20
GOLDEN VIRGINIA YELLOW 40	da 40 grammi	122,50	125,00	5,00
JPS VIRGINIA 40G	da 40 grammi	90,00	95,00	3,80
ORIGENES	da 30 grammi	120,00	125,00	3,75
PETER STUYVESANT GOLD 100G	da 100 grammi	100,00	105,00	10,50
PETER STUYVESANT GOLD 20 GR.	da 20 grammi	105,00	110,00	2,20
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100G	da 100 grammi	100,00	105,00	10,50
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 20 GR.	da 20 grammi	105,00	110,00	2,20
ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND	da 40 grammi	107,50	110,00	4,40
ROLL YOUR OWN HALFZWARE SHAG	da 40 grammi	107,50	110,00	4,40
ROLL YOUR OWN VIRGINIA BLEND	da 40 grammi	107,50	110,00	4,40
WEST RED	da 40 grammi	110,00	115,00	4,60
TABACCO DA FUMO PER PIPA				
AMPHORA BLACK CAVENDISH SPECIAL RESERVE	da 50 grammi	170,00	175,00	8,75
AMPHORA FULL AROMA	da 50 grammi	150,00	155,00	7,75
AMPHORA GOLDEN BLEND SPECIAL RESERVE	da 50 grammi	170,00	175,00	8,75
AMPHORA MATURE BLEND	da 50 grammi	150,00	155,00	7,75
AMPHORA ORIGINAL BLEND	da 50 grammi	150,00	155,00	7,75
AMPHORA RICH AROMA	da 50 grammi	150,00	155,00	7,75

TABACCO DA FUMO PER PIPA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BILL BAILEY’S BEST BLEND	da 50 grammi	260,00	264,00	13,20
BILL BAILEY’S BOWLING BLEND	da 50 grammi	260,00	264,00	13,20
BILL BAILEY'S BOURBON BLEND	da 50 grammi	260,00	264,00	13,20
C.A.O. MIDNIGHT RIDE	da 50 grammi	286,00	290,00	14,50
C.A.O. PATRIOT FLAKE	da 50 grammi	272,00	280,00	14,00
DEVIL'S HOLIDAY	da 100 grammi	242,00	245,00	24,50
GOLD OF MYSORE	da 100 grammi	247,00	248,00	24,80
M A DEN DANSKE DROM	da 100 grammi	240,00	242,00	24,20
MILONGA	da 100 grammi	247,00	248,00	24,80
OCEAN LINER SWEET & EASY	da 100 grammi	284,00	287,00	28,70
SWEET VANILLA HONEYDEW	da 50 grammi	286,00	290,00	14,50
THE MALTHOUSE FOUNDER’S RESERVE	da 50 grammi	256,00	260,00	13,00
TIMM LONDON BLEND 1000	da 100 grammi	232,00	237,00	23,70
TIMM LONDON BLEND 250	da 100 grammi	220,00	225,00	22,50
TORBEN DANSK BLACK CAVENDISH	da 50 grammi	256,00	260,00	13,00
TORBEN DANSK BURLEY	da 50 grammi	250,00	256,00	12,80
TORBEN DANSK N. 11 MELLOW MIXTURE	da 100 grammi	215,00	220,00	22,00
TORBEN DANSK N. 2 ORIENTAL MIXTURE	da 50 grammi	250,00	256,00	12,80
TORBEN DANSK N. 3	da 50 grammi	256,00	260,00	13,00
TORBEN DANSK N. 4 ENGLISH MIXTURE	da 50 grammi	260,00	264,00	13,20
TORBEN DANSK ORIENT SPEZIALITAT	da 50 grammi	250,00	260,00	13,00
TREASURE OF IRELAND CONNEMARA	da 50 grammi	250,00	260,00	13,00
TREASURE OF IRELAND GALWAY	da 50 grammi	250,00	260,00	13,00
TREASURE OF IRELAND KILLARNEY	da 50 grammi	250,00	260,00	13,00
TREASURE OF IRELAND LIMERICK	da 50 grammi	260,00	268,00	13,40
TREASURES OF IRELAND SHAMROCK	da 50 grammi	264,00	268,00	13,40

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 318

10A04001

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 febbraio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coopserbatoi società cooperativa», in Apricena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 dicembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coopserbatoi - Società cooperativa», con sede in Apricena (Foggia) (codice fiscale 02313800712) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

rag. Silvia Volpini, nata a Umbertide (Perugia) il 28 dicembre 1975, domiciliata in Foligno (Perugia), via delle Industrie, s.n.;

avv. Stefano Pio Foglia, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 20 giugno 1957 e domiciliato in via Campanile, n. 49 - 71043 Manfredonia;

rag. Gaetano Lupoli, nato a Manfredonia (Foggia) il 2 gennaio 1967, ivi domiciliato in via Scaloria, n. 8, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 febbraio 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A03717

DECRETO 17 febbraio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lavoratori associati - società cooperativa», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 23 novembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lavoratori associati società cooperativa», con sede in Vercelli (codice fiscale 01401940026) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Pierantonio Stefano Boffa, nato a Torino il 24 dicembre 1962 ed ivi domiciliato in corso Re Umberto, n. 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A03716

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Paul Wucherpfennig, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentante di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Paul Wucherpfennig, cittadino tedesco, ha chiesto il riconoscimento Diploma di maturità commerciale conseguito presso la Kaufmannische Schule-Geislingen an der Steige (Istituto commerciale superiore di Geislingen - Germania), per l'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentante di commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 gennaio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il sig. Paul Wucherpfennig, cittadino tedesco, nato a Bohmenkirch (Germania) in data 20 marzo 1944, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 1° marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A03722

DECRETO 5 marzo 2010.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «Mythos Value S.p.A.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2008, con il quale le società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02859610582, «Fortune Fiduciaria S.r.l.», C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02799010109 e «Kleos Fiduciaria S.r.l.», C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04393390960, tutte con sede in Milano, sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato commissario liquidatore, l'avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, Piazzetta Guastalla 15;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 2009, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie predette composto dai signori:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente;

Vista la propria nota prot. n. 3951 del 14 gennaio 2010, con la quale, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è stato espresso il nulla osta alla dichiarazione di assoggettabilità alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, in caso di accertamento dello stato di insolvenza, dal momento che la società Mythos Value S.p.A., in concordato preventivo, risulta essere controllata direttamente dalle società Mythos Archè S.p.A. e Forma s.r.l. che, a loro volta, controllano le due società fiduciarie Mythos Fiduciaria S.r.l., in l.c.a. e Fortune Fiduciaria S.r.l., in l.c.a.;

Vista la sentenza del Tribunale di Milano n. 106/2010 emessa l'11 febbraio 2010 e depositata il 15 febbraio 2009, con la quale la società «Mythos Value S.p.A., in concordato preventivo», con sede legale in Milano, C.F., ed iscrizione nel registro delle imprese n. 12528890150, partita IVA 12528890150, è stata dichiarata insolvente e con la quale è stato accertato che la stessa risulta assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa per effetto dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del citato decreto-legge n. 233/86, di dover assoggettare la società «Mythos Value S.p.A., in concordato preventivo», alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi degli artt. 197 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, preponendo alla relativa procedura il medesimo Commissario liquidatore e lo stesso Comitato di sorveglianza già nominati per le società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», «Fortune Fiduciaria S.r.l.» e «Kleos Fiduciaria S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società «Mythos Value S.p.A., in concordato preventivo», con sede legale in Milano, C.F., ed iscrizione nel registro delle imprese n. 12528890150, partita IVA 12528890150, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di Mythos Value S.p.A., in c.p., è preposto in qualità di commissario liquidatore l'avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, Piazzetta Guastalla 15.

Art. 3.

Nomina del Comitato di sorveglianza

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di Mythos Value S.p.A., in c.p., è preposto il Comitato di sorveglianza composto dai signori:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, Strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, Corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente.

Art. 4.

Disposizioni esecutive

1. Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, nonché alla cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.

2. Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A03721

DECRETO 9 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Claus Zimmermann-Nielsen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentante di commercio

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Claus Zimmermann-Nielsen, cittadino danese, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Handelsskolernes Kursusbevis» - Corso di studi ad indirizzo mercantile e commerciale, conseguito presso la «Svendborg Handelsskole» di Svendborg (Danimarca) nonché dell'esperienza professionale di 4 anni e 8 mesi maturata in qualità di lavoratore dipendente qualificato e attività di collaborazione diverse dal 2006 al 2009, nell'ambito dell'attività di agente e rappresentante di commercio, per l'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentante di commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 gennaio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato unitamente all'esperienza lavorativa maturata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il sig. Claus Zimmermann-Nielsen, cittadino danese, nato a Sonderborg (Danimarca) in data 21 luglio 1962, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa unitamente all'esperienza professionale maturata nel settore quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli Agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A03723

DECRETO 30 marzo 2010.

Tariffe postali agevolate per l'editoria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante «Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, ed in particolare gli articoli 3 e 3-*bis*;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 2002, recante «Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *b)*, del comma 20, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 2002, recante «Spedizioni di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *c)*, del comma 20, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2005, recante «Tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali»;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2004, recante «Monitoraggio dell'andamento degli oneri finanziari pubblici in materia di agevolazioni tariffarie postali per la spedizione di prodotti editoriali, ai sensi dell'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46»;

Visto il monitoraggio mensile e consuntivo delle compensazioni editoriali, relativo all'anno 2009, di cui al citato decreto ministeriale 8 ottobre 2004, dal quale risulta uno scostamento al rialzo del volume totale delle agevolazioni tariffarie effettivamente praticate superiore al 10 per cento;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed in particolare l'art. 10-*sexies*, commi 2 e 4;

Vista la nota del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 marzo 2010, n. 4954, con la quale si fa presente che le risorse disponibili, pari a 50 milioni di euro per i rimborsi a Poste italiane S.p.A. delle tariffe postali agevolate, non sono sufficienti a coprire gli oneri previsti e si invita ad adottare le misure occorrenti a garantire il rispetto dei limiti di spesa rappresentati dallo stanziamento disponibile;

Vista la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'editoria in data 16 marzo 2010, n. 171/10, nella quale si fa stato che le risorse destinabili nell'anno 2010 ai rimborsi a Poste italiane S.p.A. delle tariffe postali agevolate non potranno essere superiori a 50 milioni di euro;

Vista la nota dell'8 marzo 2010, con la quale l'amministratore delegato di Poste italiane S.p.A. ha precisato che il dato definitivo previsto delle compensazioni maturate da Poste italiane nel primo trimestre 2010 a fronte dell'applicazione di tariffe postali agevolate a favore dell'editoria e del terzo settore, ammonterà a circa 50 milioni di euro;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'editoria;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali di cui ai decreti ministeriali del 13 novembre 2002 e del 1° febbraio 2005, continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2010.

Art. 2.

Con successivo decreto potranno essere determinate tariffe agevolate per i residui periodi dell'anno 2010, in caso di sopravvenuto accertamento di disponibilità finanziarie nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto ha effetto immediato e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2010

Il Ministro
dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A04046

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dinu Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dinu Daniela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2008 dalla sig.ra Dinu Daniela nata a Horgesti (Romania) il giorno 20 aprile 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Dinu Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03699

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tanasescu Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tanasescu Gabriela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2007 dalla sig.ra Tanasescu Gabriela, nata a Tintareni (Romania) il giorno 20 marzo 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tanasescu Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03701

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rotaru Cezara Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rotaru Cezara Daniela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, in specializarea asistenta sociala si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Gr. Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, in specializarea asistenta sociala si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Gr. Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2006 dalla sig.ra Rotaru Cezara Daniela, nata a Popricani (Romania) il 2 aprile 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Rotaru Cezara Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03712

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Alexa Onose Oana Tincuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Alexa Oana Tincuta, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2002 dalla sig.ra Onose Oana Tincuta, nata a Murgeni (Romania) il 5 settembre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Onose Oana Tincuta, coniugata Alexa, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03713

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bacan Lenuta Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bacan Lenuta Loredana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009 dalla sig.ra Bacan Lenuta Loredana, nata a Negresti (Romania) il 7 maggio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bacan Lenuta Loredana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03714

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bobotan Greta Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bobotan Greta Ana Maria, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2005, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2005 dalla sig.ra Bobotan Greta Ana Maria, nata a Roman (Romania) il 9 settembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bobotan Greta Ana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03715

DECRETO 10 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marchenko Olha Vasylivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante le norme di attuazione del predetto testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994, contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marchenko Olha Vasylivna, nata a Gorodetske (provincia di Uman -Ucraina) il 1° gennaio 1963, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Dyplom n. 376479», conseguito in Ucraina nell'anno 1982, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

Vista la nota prot. n. 27386-P in data 10 settembre 2007 con la quale si è comunicato alla sig.ra Marchenko Olha Vasylivna, che il riconoscimento del titolo in questione, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

Considerato che la richiedente è risultata non idonea nelle sessioni di prova attitudinale svoltesi in data 11 ottobre 2007, 18 giugno 2008 e 29 luglio 2009;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 4 febbraio 2010, a seguito della quale la sig.ra Marchenko Olha Vasylivna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Dyplom n. 376479» conseguito nell'anno 1982 presso la Scuola di Medicina di Uman (Ucraina) dalla sig.ra Marchenko Olha Vasylivna, nata a Gorodetske (provincia di Uman -Ucraina) il giorno 1° gennaio 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Marchenko Olha Vasylivna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03711

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2010.

Cancellazione di una varietà di orzo polistico dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volte a ottenere la cancellazione della varietà medesima dal registro nazionale;

Considerato che la varietà per la quale è stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 24 febbraio 2010, ha preso atto della richiesta di cancellazione, dal relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
3238	Orzo polistico	Trebbia	CRA-Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali	18/02/2002

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A03720

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 marzo 2010.

Autorizzazione alla «CIELS - International Company snc di Borile Fabio & Co» ad istituire una scuola superiore per mediatori linguistici denominata «Scuola superiore per mediatori linguistici - CIELS», in Padova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza presentata dalla «CIELS - International Company snc di Borile Fabio & Co», con sede a Padova, in via Longhin, 103, per i fini di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della Scuola, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 26 febbraio 2010;

Decreta:

1. La «CIELS - International Company snc di Borile Fabio & Co», con sede a Padova, in via Longhin, 103 è autorizzata ad istituire una scuola superiore per mediatori linguistici denominata «Scuola superiore per mediatori linguistici – CIELS», con sede a Padova in via Longhin, 103.

2. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica», di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 150 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 450 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2010

Il direttore generale: TOMASI

10A03724

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 12 marzo 2010.

Definizione delle attribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della citata legge 4 marzo 2009, n. 15, e, in particolare, l'art. 13 di tale decreto che istituisce la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che l'art. 13, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche definisca con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento;

Considerato che l'art. 13, comma 11, dello stesso decreto legislativo n. 150/2009, prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti;

Ritenuto necessario che l'organizzazione e il funzionamento nonché la disciplina dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione siano definiti attraverso appositi regolamenti da adottarsi con deliberazione della Commissione stessa, nel rispetto dei principi fissati dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, approva con appositi regolamenti, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina dei suoi componenti, le norme concernenti il funzionamento nonché la disciplina dell'autonoma gestione finanziaria.

2. L'organizzazione della Commissione prevede quanto segue:

a) per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge, la Commissione si avvale di una struttura operativa, cui è preposto il segretario generale;

b) la struttura operativa si articola nei seguenti uffici: ufficio amministrativo-contabile e per la gestione del personale; ufficio per il supporto all'attività della Commissione;

c) presso la Commissione è istituita la sezione per l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009; alla sezione sono assegnati, con delibera della Commissione, personale della struttura ed esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della prevenzione e della lotta alla corruzione, ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e a valere sul contingente complessivo di esperti di cui alla medesima disposizione;

d) nell'ambito della dotazione complessiva possono essere assegnati, con delibera della Commissione, fino a sei unità di personale a specifico supporto dell'attività dei componenti della Commissione;

e) per lo svolgimento dell'istruttoria relativa allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 13, comma 6, lettera *m)* del decreto legislativo n. 150 del 2009 e alla individuazione dei progetti sperimentali e innovativi di cui all'art. 4, comma 3 della legge n. 15 del 2009, la Commissione, con propria delibera, può avvalersi di un comitato tecnico-consultivo, supportato da una segreteria tecnica, a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3 della legge n. 15 del 2009, nella misura non superiore al 5% delle dette risorse;

f) con il regolamento di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, la Commissione disciplina altresì le modalità del proprio funzionamento, con particolare riferimento alla convocazione delle sedute, alle istruttorie, alle modalità di votazione, all'adozione delle delibere nonché alle modalità per la provvista e il trattamento del personale appartenente al contingente assegnato, nell'ambito del contingente massimo e di una misura non superiore ai 3/8 della dotazione finanziaria di cui dispone per il funzionamento, sulla base di criteri di premialità e di controllo della produttività;

g) la Commissione definisce altresì i profili degli esperti e le modalità per la loro scelta, secondo criteri di alta professionalità e assicurando la trasparenza delle scelte, nella misura massima di dieci esperti nell'arco temporale dell'anno e per una spesa complessiva non superiore a 1/8 della dotazione finanziaria di cui dispone per il funzionamento.

3. L'autonoma gestione finanziaria della Commissione, di cui all'art. 13, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è regolata come segue:

a) esercizio finanziario e bilancio: la gestione della Commissione risponde ai principi generali vigenti in tema di ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla definizione degli obiettivi e dei programmi della gestione amministrativa nell'ambito della dotazione finanzia-

ria annuale stabilita dall'art. 13, comma 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché ai requisiti di pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure; l'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce. Esso ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, ed è formulato in termini di competenza e di cassa. Nel bilancio di previsione sono iscritte tutte le entrate e tutte le uscite, nel loro importo integrale, senza operare alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. Il bilancio di previsione è composto dal preventivo finanziario, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre ed è corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione del collegio dei revisori. Il conto consuntivo evidenzia i risultati della gestione e delle relative variazioni approvate. È deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è costituito dal conto del bilancio, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa. Ad esso sono allegati la situazione amministrativa, la relazione sulla gestione e la relazione del collegio dei revisori;

b) collegio dei revisori: il collegio dei revisori dei conti è composto da tre persone nominate con delibera della Commissione; il Presidente è scelto in una terna designata dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente è scelto in una terna designata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

c) avanzo o disavanzo di amministrazione: nel bilancio di previsione è iscritto come posta a sé stante, rispettivamente, delle entrate o delle spese, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello al quale il bilancio si riferisce; l'avanzo può essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio del bilancio; il disavanzo è iscritto come prima posta delle uscite per il relativo riassorbimento.

d) scritture contabili: le scritture contabili sono costituite dalle scritture finanziarie e patrimoniali; le scritture finanziarie devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti; esse devono evidenziare, inoltre, la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle da riscuotere e da pagare; sono scritture finanziarie: il giornale di cassa, la copia dei mandati, le scritture ausiliarie; le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;

e) competenze: è istituito un unico centro di responsabilità per la gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile della Commissione, con definizione in sede regolamentare delle competenze interne alla Commissione relativamente ai procedimenti di amministrazione e contabilità;

f) accertamento e riscossione delle entrate: la gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento della riscossione e del versamento. La fase dell'accertamento è la fase giuridica in cui, sulla base di idonea documentazione, sono definite le ragioni del credito, il suo ammontare, la persona del debitore e la relativa scadenza. Il servizio di cassa è affidato, in base a specifica convenzione in seguito a gara competitiva, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria. Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa sono coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi;

g) gestione delle spese: la gestione delle spese segue, conformemente al modello della contabilità generale dello stato e degli enti pubblici, le fasi della assunzione degli impegni, della liquidazione e del pagamento; con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, si costituisce automaticamente l'impegno sui relativi stanziamenti per le seguenti spese: indennità spettanti al Presidente e ai componenti, trattamento economico fondamentale e accessorio del segretario generale e del personale dipendente e relativi oneri riflessi, trattamenti di previdenza e di fine rapporto, canoni anche di locazione e imposte, spese puntualmente determinate, dovute in base a contratti o a disposizioni di legge o di regolamento; le spese di rappresentanza sono unicamente quelle collegate ai rapporti della Commissione con interlocutori istituzionali esterni e sono preventivamente autorizzate dal Presidente e non possono superare l'1% delle spese per il funzionamento; può essere previsto un fondo per le spese minute di importo non superiore a 1500 euro aggiornabile annualmente con delibera della Commissione;

h) beni mobili e immobili: i beni che costituiscono il patrimonio della Commissione si distinguono in mobili ed immobili, secondo le norme del codice civile; i beni sono descritti nei rispettivi inventari; per i materiali di consumo è tenuta una apposita contabilità;

i) attività negoziale: la Commissione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, ha piena autonomia negoziale e può stipulare contratti e convenzioni di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli aleatori e delle operazioni speculative, nel rispetto della legislazione statale vigente, delle disposizioni di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, nonché delle disposizioni dell'Unione europea comunque vigenti in Italia; per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione; la scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalità essenziali del contratto, la deliberazione a contrarre e la stipula del contratto avvengono, previa verifica delle disponibilità di bilancio, nei limiti dei poteri di spesa assegnati in sede di approvazione del medesimo; per l'affidamento dei con-

tratti di lavori, servizi e forniture, si applicano, di norma, le procedure aperte e ristrette previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; sulla base di una motivata determinazione della commissione, è ammesso il ricorso alla procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando, nei casi e alle specifiche condizioni previste dagli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori sono consentite nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 125 dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti; i lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo o a verifica di regolare esecuzione, anche in corso d'opera; il collaudo e l'accertamento della regolare esecuzione non possono essere effettuati dalle persone che abbiano svolto funzioni nell'attività di progettazione, di direzione, di vigilanza e di controllo, di esecuzione dei lavori, o abbiano comunque partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi;

j) rinvio: per tutto quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme dell'ordinamento finanziario e contabile dello Stato e degli Enti pubblici.

Roma, 12 marzo 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A04000

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 24 febbraio 2010.

Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi riferibili ai campionati di prima e seconda divisione di calcio e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2010/2011 ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 43/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del consiglio del 24 febbraio 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003 - supplemento ordinario n. 150;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150/L;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 6, comma 6;

Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il titolo II «Approvazione delle linee guida»;

Considerato che in base all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle linee-guida predisposte dall'organizzatore della competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

Vista la nota pervenuta in data 4 gennaio 2010 protocollo n. 172, con la quale la Lega Italiana Calcio Professionistico ha trasmesso le linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive riferibili ai campionati di calcio di Prima e Seconda divisione e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2010/2011, approvate dall'assemblea della stessa Lega il 16 novembre 2009, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;

Vista la nota del 13 gennaio 2010, protocollo n. 1886, con la quale la direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'autorità ha comunicato alla Lega Italiana Calcio Professionistico l'avvio dell'istruttoria per l'approvazione delle linee-guida;

Rilevato che a seguito della pubblicazione sul sito dell'autorità in data 14 gennaio 2010 della comunicazione relativa all'avvio del procedimento istruttorio, non è pervenuto alcun contributo da parte di operatori della comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;

Rilevato che nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Lega Italiana Calcio Professionistico, svolta in data 26 gennaio 2010, gli uffici dell'autorità hanno mosso rilievi, dettagliati nel verbale di audizione, in merito alla compatibilità di alcune disposizioni delle linee-guida, nella versione depositata in data 4 gennaio 2010, rispetto ai principi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

Vista la versione definitiva delle linee guida, depositata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in data 11 febbraio 2010 e registrata al protocollo n. 8558;

Rilevato che nella versione definitiva risultano formalmente recepiti i rilievi formulati in sede istruttoria in ordine alla piena compatibilità delle procedure di offerta per la commercializzazione dei diritti audiovisivi rispetto alle varie competizioni sportive interessate, avuto specifico riguardo ai criteri di concorrenzialità delle procedure e alla garanzia di condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione dei partecipanti alle stesse procedure e delle società sportive partecipanti ai campionati di prima e seconda divisione;

Ritenuto pertanto di poter approvare le linee-guida nella versione definitiva sopra individuata, con le seguenti precisazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle linee-guida e nell'organizzazione delle procedure competitive:

che per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti;

che le modalità di scelta degli eventi da commercializzare siano concordate con le singole società sportive nel pieno rispetto dell'autonomia delle stesse;

Vista la proposta della direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'autorità approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni di cui in motivazione, le linee guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alle competizioni riferibili ai campionati di calcio di Prima e Seconda divisione e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2010/2011, nella versione definitiva trasmessa dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in data 11 febbraio 2010, protocollo n. 8558 e riportate all'allegato *A* della presente delibera.

La presente delibera completa di allegato *A* è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 24 febbraio 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MAGRI

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI - STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

La Lega Italiana Calcio Professionistico, in relazione alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 9 del 9 gennaio 2008 ed alla Delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha determinato le seguenti linee guida per la commercializzazione dei diritti audiotelevisivi predeterminando così regole in materia di offerta e assegnazione dei predetti diritti.

Preliminarmente è opportuno evidenziare la particolare realtà del calcio professionistico disputato dalle società associate a questa Lega; è chiaro infatti che, a differenza degli "eventi sportivi" organizzati da altri enti, la "richiesta" per l'acquisizione dei diritti audiovisivi delle competizioni organizzate da questa Lega è estremamente diversificata in relazione alla partecipazione delle singole compagini sportive. Tale precisazione si rende necessaria dal momento che la ripresa audiovisiva di alcuni eventi sportivi non viene commercializzata in quanto non vi è richiesta di acquisizione dei relativi diritti ovvero la proposta di acquisto degli stessi è di entità economica tale che in caso di cessione, il prodotto offerto ne risulterebbe estremamente svalutato.

Anche per tale ragione la Lega intende avvalersi per la produzione audiovisiva dei singoli eventi degli operatori della comunicazione assegnatari di diritti audiovisivi. Tale scelta è motivata anche dalla pregressa esperienza: questa Lega da molti anni gestisce in forma centralizzata la commercializzazione dei diritti audiovisivi in forza di espressa previsione statutaria nonché in forza di espressa ed irrevocabile delega conferita dalle singole società sportive con la domanda di iscrizione al Campionato.

Le competizioni sportive organizzate da questa Lega, per le quali è stata deliberata la commercializzazione di diritti audiovisivi, sono:

- il Campionato di Prima Divisione (articolato in due gironi);
- il Campionato d Seconda Divisione (articolato in tre gironi);
- i Play off ed i Play out della Prima e Seconda Divisione;
- la Supercoppa di Lega Pro;
- la Coppa Italia di Lega Pro.

****

Per quanto concerne i criteri per l'individuazione dei pacchetti dei diritti audiovisivi oggetto di cessione la Lega ha dovuto tener conto:

- delle primarie esigenze di mutualità tra la Prima e la Seconda Divisione: in tal senso è stato elaborato il pacchetto a) che consente di ripartire in modo paritetico le risorse economiche tra le due Divisioni nonché la massima visibilità (anche ai fini di sponsorizzazioni) dei Campionati Lega Pro;
- dell'esigenza di non ridurre il numero di coloro che si recano allo stadio per assistere alla partita della "propria squadra": per tale ragione non vengono commercializzate le dirette televisive delle partite disputate dalle società organizzatrici dell'evento ma solo le differite degli incontri;
- dell'esigenza di disincentivare le "trasferte" dei tifosi per ragioni di ordine pubblico; per tale motivo sono state commercializzate le sole dirette televisive delle partite esterne di singole società.

****

Per la commercializzazione dei diritti afferenti la trasmissione audiovisiva delle partite delle predette manifestazioni sono stati individuati i seguenti diritti:

Diritti Tv

a) Diritti di trasmissione in esclusiva televisiva, in diretta ed in chiaro, di numero quaranta (o più) partite "di prima scelta" del Campionato di Prima e Seconda Divisione (incluse fasi di play off e play out) nonché la trasmissione degli highlights in differita di tutte le partite del Campionato. Le emittenti dovranno garantire, alternativamente, la copertura nazionale del territorio con la tecnologia di trasmissione satellitare ovvero la copertura di almeno il 70% della popolazione tramite la tecnologia di trasmissione del digitale terrestre. La scelta degli incontri da mettere in onda dovrà essere effettuata di concerto con la Lega (che dovrà tener conto delle espresse richieste delle società sportive) almeno tre settimane prima della disputa di ogni singola partita. Qualora una o più partite oggetto di prima scelta siano già state acquisite da altra emittente con l'acquisto del pacchetto b (afferente gli incontri esterni di singole società), quest'ultima potrà comunque trasmettere l'incontro esclusivamente con modalità pay.

a.1) Diritti di trasmissione in esclusiva televisiva, in diretta ed in chiaro di numero quaranta (o più) partite "di seconda scelta" del Campionato di Prima e Seconda Divisione (incluse fasi di play off e play out). Le emittenti dovranno garantire, alternativamente, la copertura nazionale del territorio con la tecnologia di trasmissione del satellitare ovvero la copertura di almeno il 70% della popolazione tramite la tecnologia di trasmissione del digitale terrestre. La scelta degli incontri da mettere in onda dovrà essere effettuata di concerto con la Lega (che dovrà tener conto delle espresse richieste delle società sportive) almeno due settimane prima della disputa di ogni singola partita. Qualora una o più partite oggetto di seconda scelta siano già state acquisite da altra emittente con l'acquisto del pacchetto b (afferente gli incontri esterni di singole società), quest'ultima potrà comunque trasmettere l'incontro esclusivamente con modalità pay.

b) Diritti di messa in onda in esclusiva televisiva, in diretta free o pay, con trasmissione via satellite o via etere modalità analogico e/o digitale, delle partite "esterne" di Campionato (escluse fasi play off - out) disputate da una singola società sportiva. Nel contratto di cessione verrà espressamente pattuito che qualora una singola partita esterna disputata dalla società venga "scelta" per la trasmissione dall'emittente nazionale che ha acquisito i diritti di cui al capi a) o a.1), la stessa potrà essere trasmessa esclusivamente con modalità pay ed il corrispettivo concordato dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura di 1/17 del corrispettivo globale.

c) Diritto di messa in onda in esclusiva televisiva, in differita ed in chiaro, in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza di competenza dell'emittente, con trasmissione via etere modalità analogico e/o digitale, di tutte le partite di Campionato (escluse fasi play off ed incluse fasi play out) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate da una singola società sportiva. Unitamente a tale diritto vengono ceduti, in forma non esclusiva, i diritti televisivi individuati alle lettere d) ed e) di cui in appresso.

d) Diritto di trasmissione televisiva in forma non esclusiva, in ambito nazionale o locale, in diretta ed in chiaro, di un programma televisivo di contenuto sportivo messo in onda dallo stadio/studio durante lo svolgimento delle partite di Campionato (escluse fasi play off ed incluse fasi play out) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate da una singola società sportiva, ovvero da più società. Trattasi del prodotto audiovisivo individuato nel D.Lgs 9/08 all'art.2 lett.m) con la dizione "immagini correlate".

e) Diritto di trasmissione televisiva in forma non esclusiva, nel corso di programmi sponsorizzati e/o talk show, in differita e in chiaro, in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza di competenza dell'emittente, con trasmissione via etere modalità analogico e/o digitale, di tre minuti di sintesi delle "immagini salienti" delle partite di Campionato (escluse fasi play off ed incluse fasi play out)) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate da una singola società sportiva.

Il preciso contenuto dei diritti oggetto di cessione, inclusi i limiti temporali di utilizzazione degli stessi, sono espressamente individuati nei contratti standard di cessione che verranno resi noti all'inizio di ogni stagione sportiva e comunque entro sette giorni dalla individuazione delle novanta società associate, tramite pubblicazione sul sito internet.

Per quanto concerne le partite di play off nonché le semifinali e le finali della Coppa Italia della Lega Pro e della Supercoppa, la Lega ha individuato le medesime tipologie dei diritti televisivi di cui ai capi b) c) d) e) che precedono: peraltro tali diritti sono oggetto di cessione alle emittenti solo quando vengono individuate (al termine della regular season ovvero al termine dei gironi di Coppa) le società sportive ammesse a partecipare alle predette competizioni.

Nel corso delle pregresse stagioni sportive alcune emittenti hanno manifestato interesse ad acquisire il diritto audiovisivo illustrato al cpv. b) relativamente ad un singolo evento ovvero a gruppi di eventi individuati di volta in volta e non oggetto di commercializzazione all'inizio della stagione. Inizialmente la Lega non intende proporre la cessione dei diritti audiovisivi per "singoli eventi", avendo la stessa interesse a concludere contratti per l'intera regular season ovvero per l'intera fase di play off. Peraltro la Lega si riserva di valutare, nel corso della stagione, eventuali manifestazioni di interesse per l'acquisto di siffatti diritti: in ogni caso l'eventuale cessione di tali diritti verrà comunque effettuata tramite procedure competitive.

Le condizioni contrattuali, i termini e la durata del contratto di cessione dei diritti audiovisivi individuati al cpv. a) vengono di volta in volta concordati con l'emittente che manifesta interesse all'acquisizione degli stessi: nelle precedenti stagioni sportive solo la RAI si è offerta di acquistare tali diritti. Nell'ipotesi in cui, nella corrente stagione sportiva, altre emittenti nazionali in possesso dei requisiti c.s. individuati (necessari per la definizione di contratti di sponsorizzazione del Campionato) formulino offerte ovvero manifestazioni di interesse all'acquisto, verrà dato corso ad una procedura competitiva tra le emittenti interessate.

L'individuazione delle tipologie di diritti audiovisivi evidenziati ai capi b) c) d) e) è stata effettuata in relazione alle richieste delle emittenti e, conseguentemente, al "prodotto" richiesto dall'utente finale.

I diritti audiovisivi vengono commercializzati "in forma esclusiva" ad eccezione dei:

- diritti afferenti la realizzazione del programma stadio-studio (cpv.d) in quanto, durante lo svolgimento degli eventi sportivi, molte emittenti mettono in onda una trasmissione di contenuto sportivo in collegamento con più stadi ove si disputano gli incontri delle società per le quali sono stati acquisiti i relativi diritti di trasmissione del programma: il prodotto offerto consente quindi a tutte le emittenti di realizzare un programma di contenuto sportivo acquistando i suddetti diritti di trasmissione per le società sportive interessate; ogni emittente infatti può acquistare cumulativamente i diritti audiovisivi per la realizzazione del "programma" per gli eventi di più società sportive;

- diritti afferenti la trasmissione, nel corso di programmi sponsorizzati, di tre minuti di sintesi di una partita (immagini salienti) disputata da una singola società: l'acquisto di siffatti diritti consente a tutte le emittenti locali di realizzare programmi sportivi tematici commentando le fasi salienti della partita disputata da una singola società; anche in questo caso ogni emittente può acquistare cumulativamente tali diritti per più società.

Nelle recenti stagioni sportive, atteso il minor interesse dell'emittenza locale all'acquisizione dei diritti di esclusiva previsti al cpv c), la Lega ha determinato un "pacchetto di diritti" nei quali, al diritto di trasmissione integrale dell'evento in differita ed in esclusiva, è affiancato il diritto audiovisivo in forma non esclusiva individuato al successivo cpv d).

Per quanto concerne le modalità di esercizio dei diritti di trasmissione individuati ai cpv. b), c), d) ed e), le limitazioni imposte nonché gli standard qualitativi e le garanzie richieste alle emittenti, si rimanda in toto alle pattuizioni negoziali che, in ogni stagione sportiva, vengono preventivamente rese note a mezzo pubblicazione sul sito internet della Lega www.lega-pro.com.

****

Manifestazioni di interesse: scelta dirette da commercializzare

Per le finalità di cui all'art. 11 commi III e IV, al fine di scegliere le società sportive delle quali commercializzare le dirette televisive delle partite esterne (pacchetto b) ai sensi dell'art. 7 comma III, la Lega richiederà agli operatori della comunicazione la trasmissione di manifestazioni di interesse: valutate le manifestazioni pervenute ed individuate le dirette televisive da commercializzare, la Lega darà corso a procedure competitive per la cessione dei diritti.

Così pure nel corso della stagione sportiva gli operatori della comunicazione potranno trasmettere manifestazioni di interesse per l'acquisizione di uno o più eventi delle società sportive non oggetto della commercializzazione del pacchetto b): anche in tale caso la Lega, valutate le manifestazioni pervenute ed individuata/e la/le diretta/e televisiva/e da commercializzare, darà corso a procedure competitive per la cessione dei diritti.

Per l'individuazione delle dirette televisive da commercializzare e per la determinazione del corrispettivo, la Lega terrà conto delle indicazioni che le società sportive potranno fornire con comunicazione scritta entro 7 giorni dalla pubblicazione della delibera federale di ammissione al campionato di competenza.

Entro 10 giorni dal dì della precisa individuazione delle novanta società associate nella stagione sportiva di riferimento, ovvero entro il termine reso noto dalla Lega con pubblicazione sul sito internet, le emittenti interessate potranno far pervenire una manifestazione di interesse alla Lega redatta secondo un modulo all'uopo predisposto (anch'esso reso noto tramite pubblicazione sul sito internet); se dovessero pervenire una o più manifestazioni di interesse ed il corrispettivo proposto fosse giudicato congruo, alla luce anche delle indicazioni c.s. fornite dalle singole società sportive, la Lega commercializzerà tramite le procedure competitive di cui in appresso il pacchetto delle dirette delle partite "fuori casa" della società sportiva interessata.

Qualora le manifestazioni di interesse non proponessero un corrispettivo ritenuto congruo ma fossero più di una, la Lega si riserverà la possibilità di dar corso comunque alle procedure competitive per la commercializzazione delle dirette esterne della squadre interessate, tenuto conto delle indicazioni c.s. fornite dalle singole società sportive. Se invece non dovesse pervenire alcuna manifestazione di interesse

o pervenisse una sola manifestazione recante una proposta non congrua, la Lega potrà non procedere alla commercializzazione.

La Lega renderà noti, tramite pubblicazione sul sito internet, i nominativi delle sole società sportive per le quali verrà dato corso alla procedura competitiva ed i prezzi minimi richiesti per l'acquisizione.

****

Procedure competitive

Per tutti i diritti oggetto di cessione in forma esclusiva – inclusi i pacchetti delle dirette commercializzate - la Lega, entro quindici giorni dalla precisa individuazione delle novanta società associate nella stagione sportiva di riferimento, determinerà il "prezzo minimo" di ciascun pacchetto in base alle indicazioni delle singole società sportive, al corrispettivo percepito per il medesimo diritto nella precedente stagione sportiva e, con esclusione dei diritti di cui al cpv a e a1, in base al corrispettivo percepito (sempre nella precedente stagione sportiva) per la cessione di analoghi diritti afferenti le partite di società sportive aventi sede nella stessa regione o comunque in regioni contigue.

Il prezzo minimo per i pacchetti verrà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet della Lega: contestualmente tutte le emittenti verranno invitate, a mezzo pubblicazione sul sito internet, a formulare offerte in busta chiusa in rilancio che dovranno pervenire in Lega entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'invito ad offrire. L'apertura delle buste verrà effettuata da una commissione all'uopo incaricata presso la sede della Lega: alle operazioni di apertura delle buste e redazione dei verbali di aggiudicazione potranno presenziare i rappresentanti e/o delegati delle emittenti partecipanti alla procedura. I diritti verranno aggiudicati "al migliore offerente" a condizione che lo stesso presti le necessarie garanzie di pagamento nonché l'ulteriore documentazione contrattualmente prevista.

Qualora, all'esito delle procedure competitive, i diritti audiovisivi oggetto di commercializzazione non vengano aggiudicati, verrà dato corso ad una seconda procedura competitiva che si svolgerà con le medesime modalità della prima: nella seconda procedura competitiva i prezzi minimi di ciascun pacchetto potranno essere ridotti. Anche in tale procedura il nuovo prezzo minimo per i pacchetti verrà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet della Lega: contestualmente tutte le emittenti verranno invitate, a mezzo pubblicazione sul sito internet, a formulare offerte in busta chiusa in rilancio che dovranno pervenire in Lega entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'invito ad offrire. L'apertura delle buste verrà effettuata da una commissione all'uopo incaricata presso la sede della Lega: alle operazioni di apertura delle buste e redazione dei verbali di aggiudicazione potranno presenziare i rappresentanti e/o delegati delle emittenti partecipanti alla procedura. I diritti verranno aggiudicati "al migliore offerente" a condizione che lo stesso presti le necessarie garanzie di pagamento nonché l'ulteriore documentazione contrattualmente prevista.

Qualora all'esito della procedura competitiva non vengano formulate offerte per un pacchetto di diritti audiovisivi per il quale era pervenuta una singola manifestazione di interesse, il medesimo pacchetto verrà assegnato all'operatore che, in precedenza, aveva inviato una manifestazione di interesse (completa della documentazione integrativa) per un corrispettivo pari almeno al prezzo minimo determinato per tale pacchetto nel corso delle procedure competitive.

.

Le procedure competitive per la vendita centralizzata dei singoli pacchetti in forma esclusiva avranno termine entro 45 giorni dal dì della precisa individuazione delle novanta società associate nella stagione sportiva di riferimento: successivamente, le singole società organizzatrici degli eventi potranno

commercializzare, peraltro in via concorrente e con modalità predeterminate (al fine di evitare violazioni dei diritti di esclusiva già oggetto di cessione in via centralizzata), i diritti audiovisivi oggetto di cessione in via esclusiva invenduti relativi alle sole partite interne: per "invenduti" debbono intendersi i soli diritti audiovisivi commercializzati in via collettiva e non aggiudicati. La Lega, all'esito della seconda procedura competitiva, renderà noti con circolare i diritti invenduti di ciascuna società sportiva nonché le modalità tecniche di coordinamento (Società sportiva-Lega) al fine di evitare duplicazioni di cessioni, violazioni di normative sportive, violazioni di esclusive già assegnate; si precisa che, relativamente ai soli diritti "invenduti", sarà facoltà della Lega e delle singole società addivenire alla cessione dei singoli pacchetti a trattativa privata.

E' facoltà di ciascuna società sportiva rilasciare, contestualmente all'iscrizione al Campionato, espressa delega alla Lega per l'individuazione delle dirette da commercializzare nei pacchetti a) ed a1) e per la negoziazione dei diritti c.d. "invenduti" all'esito delle procedure competitive.

****

Al presente elaborato vengono allegate le schede contenenti l'individuazione degli standard minimi qualitativi delle produzioni audiovisive richieste per ogni singolo pacchetto.

Agli organizzatori degli eventi vengono riservati – per l'autonoma commercializzazione ovvero per la messa in onda sui propri canali tematici - i diritti della "sintesi" della "replica" e delle "immagini salienti".

Il corrispettivo per la cessione dei diritti in forma non esclusiva (pacchetti d), e) viene determinato dalla Lega sia in relazione al corrispettivo percepito per il medesimo diritto nelle precedenti stagioni sia in relazione al prezzo di cessione dei diritti in forma esclusiva per la medesima società.

In caso mancato esercizio, anche parziale, da parte di un'emittente assegnataria in esclusiva di un determinato pacchetto di diritti audiovisivi, la Lega consentirà agli altri operatori della comunicazione che ne facciano richiesta l'acquisizione dei diritti non esercitati (per la diffusione negli stessi termini e con le medesime modalità della prima emittente assegnataria) previo pagamento di un equo corrispettivo; qualora l'operatore della comunicazione richiedente l'acquisizione dei diritti non esercitati sia un'emittente locale, il corrispettivo richiesto non sarà superiore al 40% di quello versato dalla prima emittente assegnataria.

****

L'invito a formulare offerte in busta chiusa in rilancio per l'acquisto dei diritti audiovisivi di cui al cpv a) verrà effettuato anche a mezzo lettera raccomandata alle principali emittenti nazionali: e verrà comunque reso noto tramite pubblicazione sul sito internet della Lega.

L'invito a formulare offerte in busta chiusa in rilancio per l'acquisto dei diritti audiovisivi di cui ai cpv b), c), verrà effettuato anche a mezzo posta ordinaria e/o a mezzo di messaggi via e-mail agli indirizzi desumibili dai relativi siti internet:

- a tutte le emittenti che ne avranno fatto richiesta alla Lega o alla Starlight Communication;
- a tutte le emittenti (quali risultanti nell'annuario dell'USSI) nei cui bacini di utenza hanno sede le società sportive che partecipano al Campionato di Prima o di Seconda Divisione.

Nelle lettere di invito ogni emittente verrà informata circa:
- la tipologia dei singoli diritti oggetto di cessione;
- la possibilità di reperire – sul sito internet della Lega – la modulistica per la presentazione delle proposte di acquisto nonchè le bozze dei singoli contratti di cessione nei quali vengono puntualmente esposte le modalità ed i termini delle singole cessioni;
- il termine entro il quale devono pervenire le proposte di acquisto dei diritti audiovisivi in esclusiva;
- le modalità delle cessioni che vengono poi effettuate "al miglior offerente" a condizione che lo stesso presenti, unitamente all'offerta, la documentazione richiesta e le garanzie di pagamento previste.

Assumendo quale parametro di riferimento l'entità del corrispettivo di cessione dei diritti televisivi in esclusiva per gli eventi di singole società, la Lega determina l'entità economica del corrispettivo da richiedere alle emittenti che hanno trasmesso manifestazioni di interesse all'acquisto dei diritti televisivi in forma non esclusiva – cpv.d) ed e).

****

Radio

Per la commercializzazione dei diritti afferenti la trasmissione radiofonica delle partite delle predette manifestazioni è stato individuato il seguente diritto: trasmissione radiofonica in diretta, ed in esclusiva, in ambito locale, nei limiti del bacino di utenza di competenza dell'emittente, di tutte le partite di Campionato (escluse fasi play off) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate da una singola società sportiva.

Le modalità adottate e le procedure competitive per la cessione dei predetti diritti radiofonici sono uguali a quelle previste per la cessione dei diritti televisivi.

****

Diritti web

Per la commercializzazione dei diritti di trasmissione via web (internet), sono stati individuati i seguenti diritti:

1) trasmissione in esclusiva via web, in diretta con modalità pay, delle partite "esterne" di Campionato (esclusa fase play off-out) disputate da una singola società sportiva. Nel contratto di cessione verrà espressamente pattuito che qualora una singola partita esterna disputata dalla società venga "scelta" per la trasmissione dall'emittente nazionale che ha acquisito i diritti di cui al capi a) o a.1), la stessa potrà essere trasmessa esclusivamente con modalità pay ed il corrispettivo concordato dovrà essere proporzionalmente ridotto;
2) trasmissione in esclusiva via web, in differita pay, di tutte le partite di Campionato (escluse fasi play off ed incluse fasi play out) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate da una singola società sportiva: si precisa che l'esclusiva ha ad oggetto tutte le partite disputate da una determinata società sportiva e che pertanto un medesimo evento potrebbe essere trasmesso in differita via web da due operatori e precisamente dall'operatore esclusivista della società sportiva ospitante e dall'operatore esclusivista della società ospitata. Unitamente a tale diritto vengono ceduti, in forma non esclusiva, i diritti di trasmissione individuati al n. 3 di cui in appresso,

3) trasmissione in forma non esclusiva, in diretta free o pay, della web-cronaca (cronaca testuale) di tutte le partite di Campionato (escluse fasi play off ed incluse fasi play out) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate da una singola società sportiva;
4) trasmissione via web in forma non esclusiva, in diretta ed in chiaro, di un programma di contenuto sportivo messo in onda dallo stadio/studio durante lo svolgimento delle partite di Campionato (escluse fasi play off ed incluse fasi play out) e di Coppa Italia della Lega Pro (escluse semifinali e finali) disputate da una singola società sportiva, ovvero da più società: nel corso del programma non è consentita la web cronaca ma solo aggiornamenti sull'andamento della/e partita/e.

La cessione dei pacchetti Web verrà effettuata richiedendo – a mezzo pubblicazione sul sito della Lega e/o a mezzo di messaggi via e-mail agli indirizzi desumibili dai relativi siti internet - agli operatori interessati (ed in possesso delle necessarie autorizzazioni) la trasmissione di manifestazioni di interesse: valutate le manifestazioni pervenute ed individuate le società sportive ed i relativi pacchetti da commercializzare, singolarmente ovvero per gruppi di società, la Lega darà corso a procedure competitive per la cessione di tali diritti con i criteri sopra indicati per la cessione dei diritti televisivi.

Per quanto concerne le partite di play off nonche' le semifinali e le finali della Coppa Italia della Lega Pro e della Supercoppa, la Lega ha individuato le medesime tipologie dei diritti web di cui ai capi 1) 2) 3) 4) che precedono: peraltro tali diritti sono oggetto di cessione agli operatori solo quando vengono individuate (al termine della regular season ovvero al termine dei gironi di Coppa) le società sportive ammesse a partecipare alle predette competizioni.

****

Per quanto concerne la commercializzazione dei diritti audiovisivi sulle altre piattaforme emergenti e sul mercato internazionale, la Lega si riserva di valutare eventuali manifestazioni di interesse pervenute da soggetti interessati ed all'uopo abilitati: nell'ipotesi in cui emerga la possibilità di cedere siffatti diritti, la vendita verrà effettuata in conformità alle disposizioni di cui al D.lgvo n.9/2008.

Per l'attività di consulenza nella cessione dei diritti audiovisivi la Lega si avvale della collaborazione di una società esterna, Soc. Starlight Communication S.r.L, che opera quale mandataria senza poteri di rappresentanza.

Per la commercializzazione dei diritti audiovisivi la Lega opererà direttamente non avvalendosi di società intermediarie indipendenti.

****

La Lega, all'inizio di ogni stagione sportiva, emana un Regolamento che consente e disciplina le modalità di accesso agli stadi al personale delle emittenti per l'esercizio del diritto di cronaca sportiva radiotelevisiva: nella corrente stagione il regolamento è già stato rivisitato alla luce delle nuove disposizioni legislative ed è già pubblicato sul sito internet della Lega.

Il controllo sull'operato delle emittenti nell'esercizio dei diritti audiovisivi acquisiti ovvero nell'esercizio del diritto di cronaca, viene effettuato dalla Lega tramite una struttura organizzativa che le consente di acquisire e visionare la riproduzione dei programmi televisivi o radiofonici delle emittenti, nonchè di essere presente tramite propri collaboratori esterni – "ispettori di Lega"- negli stadi ove si disputano gli incontri

L'individuazione dei criteri in forza dei quali, in conformità alla previsione del titolo III del D.Lgs n.9/08, verranno ripartite le risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi verrà successivamente deliberata dalla competente Assemblea di Lega e poi resa nota all'Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)

Allegati:
1°standard minimi produttivi pacchetto A
2° standard minimi produttivi pacchetto B
3° standard minimi produttivi pacchetto C, D e E

STANDARD A (5 TELECAMERE)

5 telecamere standard SDTV 16/9 con possibilità di utilizzo in 4/3
Sistemi di cablaggio Tc per minimo 6 posizioni V/A ed Energia

Telecamere
2 Ottiche non inferiori al 55 x (o similari)
3 Ottiche 7,6 x 18 o similari
4 cavalletti professionali
NB: una telecamera può essere in configurazione Eng con relativa registrazione

Recording
2 Beta Sp
2 DVD Recorders

Slow Motion
2 HardDisk V/A con durata di memoria per registrazione integrale della partita con adeguati Slomocontrollers

Audio – Sound
Realizzazione Segnale Audio internazionale Stereo
Monitor ed Alimentazione
Mixer Audio
Player per (MD/HD/CD/DAT)
Ibridi telefonici analog & ISDN (min 2)
Microfoni e RF Micro & Mobile Receiver
Intercom System Drake o ClearComm similari
1 sistema TalkBlack RF (DF) con relativa licenza d'utilizzo
Microfoni adeguati alla ripresa

Power
Generatore di corrente
Sistemi di distribuzione elettrica agli apparati V/A

Materiali di consumo
Nastri, carburante per generatore, varie etc.

Personale
Personale di Produzione completo, esperto e di comprovata professionalità nell'ambito delle riprese sportive e nello specifico di quelle calcistiche, soggetto ad approvazione specifica.

1 capotecnico
1 Mixer Video
1 Tecnico Video CCU
5 Operatori di ripresa
1 Operatore Slomo & Highlights
1 Mixer Audio
1 Microfonista
1 Macchinista

Nota bene
Il materiale segnalato è puramente a titolo indicativo, possono essere utilizzati materiali similari o di equivalenti caratteristiche.

STANDARD B (3 TELECAMERE)

3 telecamere standard SDTV 4/3
Sistemi di cablaggio Tc per minimo 5 posizioni V/A ed Energia

Telecamere
1 Ottica non inferiore al 40 x (o similari)
3 Ottiche 7,6 x 18 o similari
3 cavalletti professionali
NB: una telecamera può essere in configurazione Eng con relativa registrazione

Recording
1 Beta Sp o Sx
1 DVCPRO
1 DVD Recorder

Slow Motion
1 HardDisk V/A con durata di memoria per registrazione integrale della partita con adeguati Slomocontrollers

Audio – Sound
Realizzazione Segnale Audio internazionale Stereo
Monitor ed Alimentazione
Mixer Audio
Player per (MD/HD/CD/DAT)
Microfoni e RF Micro & Mobile Receiver
Intercom
Microfoni adeguati alla ripresa

Power
Generatore di corrente
Sistemi di distribuzione elettrica agli apparati V/A

Materiali di consumo
Nastri, carburante per generatore, varie etc.

Personale
Personale di Produzione completo, esperto e di comprovata professionalità nell'ambito delle riprese sportive e nello specifico di quelle calcistiche, soggetto ad approvazione specifica.

1 capotecnico/CCU
1 Mixer Video
3 Operatori di ripresa
1 Operatore Slomo & Highlights
1 Mixer Audio
1 Microfonista/Macchinista

Nota bene
Il materiale segnalato è puramente a titolo indicativo, possono essere utilizzati materiali similari o di equivalenti caratteristiche.

STANDARD C (1 TELECAMERA)

1 telecamera standard SDTV 4/3

Telecamere
1 Ottica 7,6 x 18 o similari
1 cavalletto professionale
NB: una telecamera può essere in configurazione Eng con relativa registrazione

Recording
1 DVCPRO o Beta SX
1 DVD Recorder

Audio – Sound
Realizzazione Segnale Audio internazionale Stereo
Monitor ed Alimentazione
Microfoni adeguati alla ripresa

Materiali di consumo
Nastri, varie etc.

Personale
Personale di produzione completo, esperto e di comprovata professionalità nell'ambito delle riprese sportive e nello specifico di quelle calcistiche, soggetto ad approvazione specifica.

1 Operatore di ripresa
1 Assistente/Audio

Nota bene
Il materiale segnalato è puramente a titolo indicativo, possono essere utilizzati materiali similari o di equivalenti caratteristiche.

10A03743

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 3 marzo 2010 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gavino Pinna, console onorario della Repubblica di Ungheria a Cagliari.

10A03731

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 10 marzo 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 marzo 2010

Dollaro USA	1,3610
Yen	123,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,616
Corona danese	7,4411
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,91140
Fiorino ungherese	266,87

Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7080
Zloty polacco	3,8600
Nuovo leu romeno	4,0950
Corona svedese	9,7180
Franco svizzero	1,4618
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0125
Kuna croata	7,2660
Rublo russo	40,2815
Lira turca	2,0933
Dollaro australiano	1,4855
Real brasiliano	2,4154
Dollaro canadese	1,3969
Yuan cinese	9,2900
Dollaro di Hong Kong	10,5606
Rupia indonesiana	12484,00
Rupia indiana	61,7660
Won sudcoreano	1538,99
Peso messicano	17,1705
Ringgit malese	4,5199
Dollaro neozelandese	1,9262
Peso filippino	62,128
Dollaro di Singapore	1,9036
Baht tailandese	44,510
Rand sudafricano	10,0720

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A03705

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'11 marzo 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 marzo 2010

Dollaro USA	1,3657
Yen	123,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,555
Corona danese	7,4409
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90860
Fiorino ungherese	266,92
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7080
Zloty polacco	3,9012
Nuovo leu romeno	4,0953
Corona svedese	9,7285
Franco svizzero	1,4622
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0115
Kuna croata	7,2580
Rublo russo	40,2450
Lira turca	2,0950
Dollaro australiano	1,4916
Real brasiliano	2,4144
Dollaro canadese	1,4027
Yuan cinese	9,3231
Dollaro di Hong Kong	10,5974

Rupia indonesiana	12542,26
Rupia indiana	62,2960
Won sudcoreano	1747,83
Peso messicano	17,1955
Ringgit malese	4,5321
Dollaro neozelandese	1,9491
Peso filippino	62,434
Dollaro di Singapore	1,9095
Baht tailandese	44,652
Rand sudafricano	10,1505

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A03706

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 12 marzo 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 marzo 2010

Dollaro USA	1,3765
Yen	124,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,517
Corona danese	7,4412
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90830
Fiorino ungherese	266,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7082
Zloty polacco	3,0940
Nuovo leu romeno	4,0915
Corona svedese	9,7288
Franco svizzero	1,4597
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0330
Kuna croata	7,2580
Rublo russo	40,3055
Lira turca	2,1018
Dollaro australiano	1,4991
Real brasiliano	2,4259
Dollaro canadese	1,4013
Yuan cinese	9,3953
Dollaro di Hong Kong	10,6787
Rupia indonesiana	12568,35
Rupia indiana	62,5500
Won sudcoreano	1553,21
Peso messicano	17,2641
Ringgit malese	4,5521
Dollaro neozelandese	1,9578
Peso filippino	62,856
Dollaro di Singapore	1,9178
Baht tailandese	44,800
Rand sudafricano	10,1648

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A03707

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 15 marzo 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 marzo 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3705
Yen	124,30
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,490
Corona danese	7,4414
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,91050
Fiorino ungherese	264,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7076
Zloty polacco	3,8950
Nuovo leu romeno	4,0880
Corona svedese	9,7143
Franco svizzero	1,4527
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0155
Kuna croata	7,2500
Rublo russo	40,2696
Lira turca	2,0922
Dollaro australiano	1,5022
Real brasiliano	2,4180
Dollaro canadese	1,3972
Yuan cinese	9,3550
Dollaro di Hong Kong	10,6338
Rupia indonesiana	12566,08
Rupia indiana	62,4850
Won sudcoreano	1555,38
Peso messicano	17,2053
Ringgit malese	4,5507
Dollaro neozelandese	1,9567
Peso filippino	62,655
Dollaro di Singapore	1,9146
Baht tailandese	44,670
Rand sudafricano	10,1427

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A03702

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 16 marzo 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 marzo 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3723
Yen	124,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,504
Corona danese	7,4407
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90690
Fiorino ungherese	264,19
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7077
Zloty polacco	3,8865
Nuovo leu romeno	4,0893
Corona svedese	9,7242
Franco svizzero	1,4516
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0145
Kuna croata	7,2570

Rublo russo	40,2510
Lira turca	2,0944
Dollaro australiano	1,5005
Real brasiliano	2,4197
Dollaro canadese	1,3944
Yuan cinese	9,3672
Dollaro di Hong Kong	10,6493
Rupia indonesiana	12581,48
Rupia indiana	62,4650
Won sudcoreano	1555,03
Peso messicano	17,1894
Ringgit malese	4,5538
Dollaro neozelandese	1,9477
Peso filippino	62,740
Dollaro di Singapore	1,9155
Baht tailandese	44,497
Rand sudafricano	10,1320

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A03703

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 17 marzo 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 marzo 2010

Dollaro USA	1,3756
Yen	124,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,402
Corona danese	7,4406
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89620
Fiorino ungherese	262,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7078
Zloty polacco	3,8682
Nuovo leu romeno	4,0812
Corona svedese	9,7403
Franco svizzero	1,4511
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0100
Kuna croata	7,2577
Rublo russo	40,1270
Lira turca	2,0821
Dollaro australiano	1,4898
Real brasiliano	2,4222
Dollaro canadese	1,3902
Yuan cinese	9,3898
Dollaro di Hong Kong	10,6769
Rupia indonesiana	12562,44
Rupia indiana	62,3800
Won sudcoreano	1552,22
Peso messicano	17,1792
Ringgit malese	4,5330
Dollaro neozelandese	1,9226
Peso filippino	62,711
Dollaro di Singapore	1,9165
Baht tailandese	44,465
Rand sudafricano	10,0132

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A03704

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxiciclina Calier 500 mg/g polvere orale per polli e suini».

Provvedimento n. 43 dell'11 marzo 2010

Procedura decentrata n. ES/V/0130/001/IB/001.

Specialità medicinale per uso veterinario DOXICICLINA CALIER 500 MG/G POLVERE ORALE PER POLLI E SUINI.

Confezioni:

fustino contenente 5 sacche da 1 kg - A.I.C. n. 104074012;

fustino contenente 25 sacche da 1 kg - A.I.C. n. 104074024.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier, S.A. - Barcelonès, 26 (Plan del Ramassàr) 08520 - Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spagna).

Si autorizza, per la specialità veterinaria indicata in oggetto, la seguente modifica relativa all'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita da 12 mesi a 18 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

La società titolare deve approtare immediatamente agli stampati illustrativi interessati le modifiche suindicate, fatte salve eventuali integrazioni imposte da sopraggiunte disposizioni ministeriali.

Il presente provvedimento, che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

10A03700

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

Estratto determinazione UVA/N/T n. 685 del 12 marzo 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.A. (codice fiscale 00232040139) con sede legale e domicilio fiscale in Via Licinio 11 - 22036 - Erba - Como.

Medicinale: LISA.

Confezione:

A.I.C. n. 031831011 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 031831023 - «1000 mg/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2,5 ml.

Medicinale: REBACIL.

Confezione:

A.I.C. n. 033422015 - «1,2 g» 12 compresse.

Sono ora trasferite alla società: Proter Pharma S.r.l. (codice fiscale 10465081007) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Degli Eroi di Rodi, 102 - 00128 - Roma.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03888

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pancrex»

Estratto determinazione UVA/N/T n. 698 del 12 marzo 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Mipharm S.P.A. (codice fiscale 10036820156) con sede legale e domicilio fiscale in Via Bernardo Quaranta, 12, 20141 - Milano.

Medicinale: PANCREX.

Confezione:

A.I.C. n. 021232057 - «Capsule rigide contenenti microgranuli gastroresistenti» 50 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 021232071 - «capsule rigide contenenti microgranuli gastroresistenti» 100 capsule.

È ora trasferita alla società: Sandoz S.p.A. (codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 - Origgio - Varese.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A03887

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ramipril Idroclorotiazide Ratiopharm»

Estratto provvedimento UVA.PC/R/7 dell'8 marzo 2010

Specialità Medicinale: RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM

Confezioni: 037390010/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390022/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390034/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390046/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390059/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390061/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 42 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390073/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390085/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390097/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390109/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037390111/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037390123/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037390135/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037390147/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037390150/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 42 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037390162/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037390174/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037390186/M - "2,5 MG/12,5 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037390198/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390200/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390212/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390224/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390236/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390248/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 42 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390251/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390263/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390275/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
037390287/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037390299/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

037390301/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037390313/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037390325/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037390337/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 42 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037390349/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037390352/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN CONTENITORE PP
037390364/M - "5 MG/25 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Titolare AIC: RATIOPHARM GMBH

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/0644/001-002/R/01 DK/H/0644/001-002/IB/15

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione

Modifica Apportata: **Armonizzazione stampati a seguito della decisione della Commissione Europea del 14/04/2009 EMEA/CHMP/204584/2009di Referral, da articolo 30 della Direttiva 2001/83/CE, per il prodotto medicinale di riferimento TRITAZIDE.**
Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

In conformità all’Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo e alle Etichette dovranno altresì essere apportate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.
Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A03708

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Isotrexin»

Estratto provvedimento UVA.PC/R/8 dell'8 marzo 2010

Specialità Medicinale: ISOTREXIN

Confezioni: 034284012/M - GEL TUBO 30 GR
034284024/M - GEL TUBO 6 GR

Titolare AIC: STIEFEL LABORATORIES S.R.L.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0251/001/R/002

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione

Modifica Apportata: **Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto a seguito della procedura di rinnovo alle sezioni: 4.3 – 4.4 e relative modifiche del Foglio Illustrativo**

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio Illustrativo e alle Etichette dovranno altresì essere apportate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.
Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

L'autorizzazione all' Immissione in Commercio della specialità medicinale "ISOTREXIN" è rinnovata dalla data di rinnovo europeo 26/03/2007,dopo il rinnovo, l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio ha validità illimitata.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A03709

Proroga dello smaltimento scorte relativo al medicinale «Gadovist»

Estratto provvedimento UVA.PC n. 300 del 10 marzo 2010

TITOLARE: BAYER SPA

SPECIALITA' MEDICINALE: GADOVIST

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI PROROGA SMALTIMENTO SCORTE

"Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda,i lotti delle confezioni della specialità medicinale "GADOVIST"
034964104 - "1,0 Mmol/Ml" Flaconcino Da 15 Ml
034964116 - "1,0 Mmol/Ml" Flaconcino Da 30 Ml
034964128 - "1,0 Mmol/Ml" Flacone Per Infusione Da 65 Ml
034964130 - "1,0 Mmol/Ml" Flaconcino Da 7,5 Ml

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dal 17/03/2010 data di scadenza dei 120 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/729 del12/10/2009 pubblicato sulla G.U. del 17/11/2009 n.268 senza ulteriore proroga".
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A03710

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Famodil»

Con la determinazione n. aRM - 2/2010-1144 del 12 gennaio 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: FAMODIL;

Confezione 025924059;

Descrizione: «40 Fast» 10 Discoidi 40 mg.

Farmaco: FAMODIL;

Confezione 025924046;

Descrizione: «20 Fast» 20 Discoidi 20 mg.

10A03872

BANCA D'ITALIA

Gestione provvisoria della Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A., in Ancona

La Banca d'Italia, con provvedimento del 27 gennaio 2010, ha la sospensione delle funzioni degli organi di amministrazione e di controllo e la gestione provvisoria della Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A., con sede in Ancona, nominando Commissari con poteri di amministrazione i sigg. dott. Giuseppe Scattone e avv. Vincenzo Dispinzeri, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico Bancario).

10A03742

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 9 febbraio 2010 e riguardano i territori comunali dei comuni di Vieste (Foggia), Bitetto (Bari), Polignano a Mare (Bari), Grottaglie (TA) e Massafra (TA). Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

10A03725

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso relativo alla modifica della perimetrazione di un'area a pericolosità geologica in comune di Resia

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 25 del 7 dicembre 2009, sono state approvate le nuove condizioni di pericolosità geologica relative alla perimetrazione codice n. 0300921100, ubicata presso la località Stavoli Gnivizza - Sella Carnizza, in comune di Resia (Udine).

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla Provincia di Udine e al comune di Resia (Udine) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la Regione Veneto (direzione difesa del suolo), la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la Provincia di Udine.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

10A03718

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE E AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE

Avviso relativo all'adozione del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali - Distretto delle Alpi Orientali.

Si rende noto che nella seduta del 24 febbraio 2010 i comitati istituzionali dell'Autorità di Bacino del fiume Adige e dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, in seduta comune, hanno adottato il Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto delle Alpi Orientali.

Il Piano adottato tiene conto delle osservazioni emerse durante la fase di valutazione dalla procedura ambientale strategica - VAS e la fase di consultazione ai sensi della Direttiva Quadro Europea sulle Acque 200/60/CE.

Il Piano sarà successivamente approvato con D.P.C.M. ai sensi dell'art. 66 del d.lgs n. 152/2006.

Il Piano è disponibile presso:

Autorità di Bacino del fiume Adige, Piazza Vittoria, 5 - Trento;

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Dorsoduro 3593 - Venezia;

e depositato, in copia digitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, presso:

Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche - Via C. Colombo, 44 - Roma;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia - Ispettorato generale per la laguna di Venezia, Marano e Grado e per l'attuazione della legge per la salvaguardia di Venezia - S. Polo, 19;

Regione del Veneto - Segreteria regionale ambiente e territorio - Direzione tutela ambiente - Calle Priuli, Cannaregio, 99 - Venezia;

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - c/o Autorità di Bacino Regionale - Contrada Savorgnan, 9 - Palmanova (Udine);

Regione Lombardia - U.O. Regolazione del mercato e programmazione - Direzione generale reti, servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile - Via Pola, 12/14 - Milano;

Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento urbanistica e ambiente - Via Vannetti, 32 Trento;

Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione 37 acque pubbliche ed energia Ufficio gestione risorse idriche - Via C. Battisti, 23 - Bolzano.

Il Piano è altresì pubblicato sul sito dedicato www.alpiorientali.it

10A03719

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° aprile 2010, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B66», «16M», «D04», «I51», «M46» e «P31».

Nei locali aperti al pubblico di poste italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B66», «16M», «D04», «151», «M46» e «P31» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B65», «16L», «D03», «150», «M45» e «P30».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

10A03726

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-075) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.